LA STORIA

DEL

CONCILIO DI TRENTO

DI

FRA PAOLO SARPI

NON ERA SOGGETTA ALLA PREVENTIVA CENSURA EPISCOPALE.

MEMORIA

DELL'AVV. LEOPOLDO GALEOTTI

A FAVORE

DEL SIGNOR G. BARBÈRA

accusato di trasgressione all'Art. 82 della Legge sulla stampa del 7 Maggio 1848.

FIRENZE,
BARBÈRA, BIANCHI E COMP.

1858.

TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DI FIRENZE.

Ill. Signori Cav. Presidente e Auditori.

Due decreti proferiti dalla Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza di Firenze il 25 giugno e il 19 luglio del corrente anno, inviano l'editore e tipografo signor Gaspero Barbèra al giudizio pubblico del Tribunale stesso, per avere stampata e pubblicata *senza la preventiva licenza della ecclesiastica autorità la* ISTORIA DEL CONCILIO DI TRENTO di FRA PAOLO SARPI.[1]

Non si tratta adunque di *delitto,* ma di *mera trasgressione* alle leggi della stampa; non deve istituirsi ricerca se il libro contenga *offesa alla religione dello Stato,* se ne *dileggi o impugni i principii fondamentali,* se ne *vilipenda i riti e le cerimonie;* non deve vedersi se il libro abbia *assalita* o (come dice la legge) *attaccata la religione dello Stato col fine di propagare empie dottrine, e di separare dalla Chiesa le persone che vi appartenevano,* o *col solo animo di fare onta alla religione stessa;* non deve sindacarsi la ortodossia del libro, dello scrittore, e molto meno dello stampatore, ma deve cercarsi unicamente se la ristampa della Storia di Frà Paolo fosse o non fosse soggetta, secondo il gius che ne governa, alla censura preventiva della autorità episcopale.

Se il Barbèra avesse ristampata, anzi che la Storia del Sarpi, quella del Pallavicini, probabilmente niuno sarebbesi mosso a fargli querela. Ma l'avere egli ristampata l'una piuttosto che l'altra, nulla rileva alla causa presente. Poichè il caso concreto

[1] Documenti A e B.

deve essere giudicato colli stessi principii, e deve applicarglisi la medesima legge, come se il materiale della trasgressione fosse non la Storia del Sarpi, ma quella del Pallavicini.

Si spetta adunque a me l'incarico più lieve di difendere gli ultimi avanzi di quelle franchigie che credemmo assicurate nel 1848; e tale incarico lo assumo e lo accetto anche più volentieri, poichè difendendo non dirò contro lo spirito di setta ma contro lo zelo di una pietà superlativa, quel poco di libertà di stampa che ne rimane tuttora, serbo nell'animo mio l'intimo e pieno convincimento di adoperarmi non tanto a vantaggio del mio paese quanto a profitto di quella stessa fede che erroneamente vorrebbesi protetta a scapito di ogni libera istituzione, e a detrimento della civile coltura.

Sono tre le ispezioni cui ci richiamano i due decreti della Camera di Consiglio, dai quali mosse il mio discorso:

Devesi determinare prima di tutto in fatto e nei riguardi della causa la indole letteraria della opera di cui si tratta.

Devesi poi definire in diritto quali sieno le opere che la legge assoggetta alla censura preventiva dei vescovi.

Devesi finalmente stabilire se attesa la indole della opera, e atteso il precetto del legislatore, il signor Barbèra sia o non sia reo di trasgressione per avere ristampata la Istoria del Sarpi senza la preventiva licenza.

CAPITOLO PRIMO.

Si determina in fatto e nei riguardi della causa la indole letteraria della opera della quale si tratta.

Professandomi devoto alla religione dei miei maggiori, non vorrei presentarmi davanti al Tribunale per cantare l'apologia della *Storia del Concilio di Trento di Frà Paolo Sarpi*, per giustificare le asserzioni o non vere o meno reverenti che in questa opera si leggono in biasimo del Concilio o della Corte di Roma, e molto meno vorrei farmi garante della sincerità delle dottrine e della purità della fede dello scrittore.

Ma qualunque si fossero le opinioni e le intenzioni di Frà Paolo Sarpi, e qualunque sia la tendenza della sua Storia, non deve dimenticarsi però che si tratta di un libro che tutta Europa considera come uno dei più splendidi monumenti della

italiana letteratura, e si tratta di un uomo che sempre fu qualificato come il più forte e potente pensatore che abbia avuto la Italia nostra dopo il Machiavelli e il Guicciardini.

Quindi non è lecito nè equivocare intorno all'uomo, nè equivocare intorno al libro; e parlando del Sarpi e della sua Istoria, Difensori e Giudici bisogna guardarci attentamente da ogni parola meno che misurata, da ogni giudizio meno che riflettuto, se non vogliamo trarci addosso la censura degli uomini colti e letterati, o acquistarci fama poco lodevole nella opinione delle genti. Il dramma del quale facciamo parte, la Difesa e la Sentenza, saranno pur troppo una appendice bibliografica alla Storia letteraria del Sarpi. In quanto a me dichiaro apertamente di sentire tutto il peso della responsabilità che mi assumo.

§ I.

Comincio da pochi ragguagli intorno all'autore e intorno alle vicende del suo libro.

Frà Paolo Sarpi nacque in Venezia il 14 agosto 1552 da Francesco Sarpi e Lisabetta Morelli. Nel 1564 entrò nell'ordine dei Servi di Maria. Dal 1570 al 1574 fu teologo del duca di Mantova; dal 1575 al 1578 insegnò filosofia e teologia nel suo convento di Venezia; nel 1579 fu provinciale dell'Ordine; nel 1583 definitore; nel 1585 procuratore dell'Ordine stesso, e in tale qualità andò a Roma cinque volte per trattare delle faccende monastiche col papa e i cardinali. La repubblica veneta venuta in discordia con Paolo V nel 1606 lo nominò suo consultore teologo, carica che era propria in quel tempo tanto delle monarchie quanto delle repubbliche, e fu allora che Frà Paolo in servizio del Governo veneto scrisse le sue *Considerazioni* e il *Trattato dell' Interdetto.* Nel 1607 fu pugnalato a tradimento da una banda di assassini una sera che dal palazzo ducale tornava sul tardi al suo convento. Varie furono le opinioni su questo fatto che levò alto rumore in Italia e fuori.[1] Ma d'allora in poi il Sarpi fatto segno alle persecuzioni della Corte romana da lui offesa nelle sue scritture, ed alle insidie dei suoi nemici, avrebbe dovuto starsene sempre in sospetto della libertà e della vita, se il Governo veneto non avesse provveduto alla difesa del suo

[1] Muratori, *Annali,* anno 1607.

consultore che mantenne in uffizio per tutta la vita. Nel 1608 scrisse la *Storia dell' Interdetto*; nel 1609 la *Storia dei Beneficii ecclesiastici*; poco dopo il *Trattato sul Diritto di Asilo*; nel 1612 la *Storia degli Uscocchi*, e nel 1615 il *Discorso sulla Inquisizione*. Fu peritissimo nelle scienze fisiche e matematiche, al di cui progresso grandemente partecipò.[1] Fu amico del Galileo, cui dicesi predicesse le persecuzioni che patì, e di Antonio Foscarini, le di cui sventure furono rese immortali nella tragedia del Niccolini. Morì il 14 gennaio 1614, e la sua morte, come di pubblico lutto, fu partecipata alle corti dei principi dal Governo veneto che fece anche le spese dei funerali.[2]

Incerto è il tempo nel quale il Sarpi compose la sua opera maggiore, cioè la *Istoria del Concilio di Trento*, ma è probabile che avendo atteso per molti anni a raccoglierne i materiali, la scrivesse poi tra il 1612 e il 1615. È certo però che questa Istoria comparve in luce la prima volta in Londra, vivente l'autore nel 1619 col titolo: *Istoria del Concilio Tridentino nella quale si discuoprono tutti gli artificii della Corte di Roma per impedire che nè la verità dei dommi si palesasse, nè la riforma del papato e della Chiesa si trattasse, di Pietro Soave Polano*: è certo che la pubblicazione, il titolo ingiurioso e la più indecente lettera dedicatoria a Giacomo re d'Inghilterra furono opera del troppo famoso arcivescovo di Spalatro ed apostata Marco Antonio De Dominis:[3] ed è certo altresì che apocrifa è la lettera attribuita a Traiano Boccalini, nella quale si narra dei trattati tra il Sarpi e il De Dominis circa la pubblicazione della Storia.[4] E se è dubbio tuttora tra gli eruditi se il

[1] Tiraboschi. *Storia della letteratura italiana*, tom. VII, part. I, pag. 401 e seg.

[2] Parlano della vita di Frà Paolo Sarpi, oltre il suo biografo Frà Fulgenzio, il Tiraboschi, loc. cit., il Grisellini nelle sue *Memorie aneddotiche spettanti alla vita e agli studi del sommo filosofo e giureconsulto Frà Paolo servita*; il Courayer, francese, monsignor Giusto Fontanini nella sua *Storia arcana della vita di Frà Paolo*, e recentemente il Bianchi Giovini.

[3] Marco Antonio De Dominis fuggito d'Italia per timore del Sant' Officio, prima passò nei Grigioni, e poi nel 1617 a Londra dove fece pubblica professione di calvinismo. Ebbe poi la semplicità di tornarsene a Roma, e finì la vita in prigione. La sua dedica al re Giacomo è stampata con parole di disapprovazione nel IV volume della edizione incriminata fra i documenti.

[4] Si legge fra le lettere raccolte da Gregorio Leti. Ma la falsità è evidente, poichè mentre il Boccalini morì nel 1613, nella lettera si parla perfino degli ultimi fatti del Dominis avvenuti nel 1624.

De Dominis stampasse la Istoria col consenso dell' autore o per abuso di fiducia, la lettera scrittagli dal fido amico del Sarpi, Frà Fulgenzio, e che ha tutti i caratteri di autenticità, dimostra per lo meno che al Sarpi dispiacquero vivamente la *intitolazione* e la *dedica*, talchè incaricò l' amico di farne all'indelicato editore aperta rimostranza.[1]

Non è mio istituto il dire delle moltiplici edizioni che di questa Storia vennero fatte non solamente nell' originale, ma anche in tutte le lingue della Europa,[2] nè il rammentare tutte le altre scritture edite ed inedite di Frà Paolo, note ai cultori delle istoriche e legali discipline; molto meno il ricercare se fondato o infondato fosse il sospetto messo innanzi da alcuno che egli avesse aderito, o parteggiato per le dottrine protestanti; o il fare il novero di coloro che entrarono in lizza per difenderlo o aggravarlo su tale accusa.[3] Dirò bensì che il Sarpi morì frate Servita nel suo convento di Venezia e nel culto esterno della cattolica fede : che di proposizioni veramente ereticali non dovrebbe essere traccia nella sua Storia, poichè altrimenti il *Pallavicini* non avrebbe omesso di fondare specialmente su queste le sue accuse, anzi che desumerle induttivamente dalle aderenze che il Sarpi ebbe con alcuni capi degli Ugonotti francesi :[4] che l'andar salvo dalla accusa di protestante, non può scusarlo però dalla maligna acerbità verso la Corte di Roma, che troppo si scuopre nelle sue narrazioni. Dirò altresì che non deve obliarsi nemmeno che il Sarpi, nella sua qualità di teologo consultore della repubblica veneta, in tempi difficilissimi, fu uno dei più zelanti campioni della indipendenza del poter civile, e le sue scritture a chi le guardi attentamente lo

[1] La lettera di Frà Fulgenzio è pure stampata nel tomo IV tra i documenti. L' originale della lettera lo vide il cavalier Wachien consultore della repubblica veneta che lo comunicò al Grisellini.

[2] Rammento tra le altre quella di *Verona* del Moroni del 1761 colla data di *Helmstadt*, e quella di *Napoli* del Selvaggi, del 1790, nel cui primo tomo si legge : — ivi — *Napoli*, MDCCLXXXX, *nella R. Stamperia del R. Seminario di educazione, con licenza dei superiori*.

[3] Il Bianchi Giovini in fondo al libro fa un catalogo bibliografico e biografico concernente il Sarpi. Fra gli apologisti del Sarpi figurano : il padre Bergantini nel suo opuscolo *Frà Paolo giustificato, dissertazione di Giusto Nave* ; il Grisellini, del *Genio di Frà Paolo in ogni facoltà scientifica e nelle dottrine ortodosse tendenti alla difesa dell' originario diritto dei sovrani*. Venezia, 1785.

[4] Pallavicini, *Istoria del Concilio di Trento*, cap. 2.

chiariscono piuttosto che inchinevole alla riforma protestante, antesignano di quei Regalisti superlativi che vennero dipoi: che il suo ufficio pubblico lo rese oltremodo inviso alla curia romana, ed a quelli che stavano per essa, talchè le persecuzioni che gli vennero mosse, e gli attentati dei quali fu vittima, doverono contribuire non poco ad inasprirlo ed eccitarlo a trasmodare: che quella che dicevasi anche allora parte cattolica, non sempre fu utile alla Chiesa romana, nè raro avvenne che le sue esagerazioni fossero argomento di rancori e di scismi fra i Cattolici stessi: che finalmente le passioni del Sarpi ebbero forse una ragione più politica che religiosa, giacchè nella curia romana, e nella parte cattolica si vedeva allora il sostegno della dominazione spagnuola divenuta odiosissima agli statisti italiani, ed a quanti avessero a cuore la libertà del loro paese.

Con queste parole non intendo già di scusare il Sarpi, ma di mettere in guardia i miei Giudici contro insinuazioni diverse che possono essere suggerite da uno spirito di parte che non invecchia mai, e che udii sussurrarmi alle orecchie come se il Sarpi fosse vivo tuttora, o il Barbèra fosse il primo stampatore che avesse osato di pubblicare la sua Storia. La quale ormai da due secoli va nelle mani di tutti i cultori delle civili discipline, sta nelle biblioteche di tutti i giureconsulti, ed al pari della Storia dello stesso Concilio scritta in confutazione del Sarpi dal cardinale Pallavicini è divenuta un libro indispensabile per quanti vogliono conoscere non tanto la storia civile del secolo XVI, quanto lo svolgimento e le vicende del diritto canonico nel nuovo indirizzo che ebbe dopo il Concilio di Trento. Non deve pertanto giudicarsi della Storia del Sarpi secondo i suggerimenti di coloro che forse non l'hanno mai letta, ma secondo ne pensarono uomini inappuntabili per il lato della dottrina e della pietà, quali furono il Tiraboschi, il Dupin, il Forti.[1] Al giudizio dei quali, mentre in ogni parte aderisco, non voglio omettere di notare per amor del vero, che i documenti originali, i quali si vanno di mano in mano pubblicando intorno al Concilio di Trento, danno spesso ragione nei punti controversi piuttosto al Pallavicini che al Sarpi, e sono persuaso che se un celebre critico dei giorni nostri potrà stampare (come ne corse la fama) la compiuta raccolta dei

[1] Ved. doc. C. D. E.

documenti, mentre ne sarà immenso il profitto per gli studi storici, la Corte di Roma ne trarrà non scapito alcuno della sua autorità, ma incremento sicuro di reputazione e di lode: poichè guai per la umanità, se ciò che tocca più da vicino il suo essere e i suoi destini dovesse essere messo in pericolo per la scoperta del vero. I Concilii umanamente parlando come i Parlamenti, non sono giudicabili a norma delle parole che vi furono proferite dagli individui, ma a norma delle deliberazioni che furono il risultamento dell'esame e della discussione. Le debolezze, i difetti, le passioni della umanità si rivelano nei Concilii e nei Conclavi, non meno che in qualunque altra più mondana assemblea, e la storia ne prende nota ad ammaestramento dei posteri, senza che per questo ne venga alterata la purità della fede, o ne resti indebolita la infallibilità della Chiesa. I decreti conciliari non sono la Storia del Concilio che gli discusse e gli deliberò, come il papa eletto non è il conclave degli elettori.

Non è affatto inutile il soggiungere che, qualunque sia la Storia del Sarpi, non trattasi già di un libro popolare, o nel quale i pericoli dello scandolo uguaglino la facilità del divulgamento. Trattasi di un'opera di quattro volumi, e di grave argomento, nè è da credere che possa mai andare nelle mani dei lettori di giornali e di romanzi. In questo sta sicuramente la innocuità del libro, quando pure non vogliasi far conto di due secoli di esperienza.

§ II.

Premesse queste considerazioni istorico-critiche intorno all'autore, passo adesso a discorrere della forma e della sostanza del libro.

La opera incriminata altro non è che UNA STORIA, poichè tale è il titolo che porta, tale il subietto o materia intorno a cui si aggira, tale la qualificazione che gli danno tutti coloro che ne hanno parlato in bene o in male, cominciando dal Pallavicini [1] che la confutò con una altra storia.

Del Concilio di Trento, che è appunto la materia del libro, Francesco Forti ragiona istoricamente nel modo seguente:

[1] Pallavicini, op. cit., cap. 1, ove dimostra che lo storico altro non è che un *testimone*.

« Il Concilio di Trento, le disposizioni del quale forman
» parte del gius nostro, non fu convocato per giudicar le nuove
» dottrine che già erano giudicate, ma per dar regola alla
» Chiesa cattolica, per riformar gli abusi e stabilir sulla fede
» con autorità della Chiesa universale quelle più schiarite de-
» finizioni che i bisogni de' tempi richiedevano. Era mero pre-
» testo per gli eretici l' appellare al Concilio; era comodo di
» politica ne' principi il mettere avanti l' espettativa di esso.
» Non vi era bisogno di Concilio per giudicare delle nuove
» opinioni, perocchè non ammetteva equivoco la ribellione dei
» novatori alla autorità della Chiesa, nè l' autorità della Chiesa
» poteva mettersi in controversia. O si attenda ai principii cri-
» tici, o si ponga mente agli errori particolari, nulla propone-
» vano le nuove dottrine che non fosse stato già deciso e rico-
» nosciuto erroneo. Difatti il Concilio di Trento che potè aprirsi
» solo nel 1545, venne in tempi in cui era vano sperare che
» in qualsivoglia modo un Concilio si tenesse, potesse procu-
» rarsi la riunione alla Chiesa di quelli che le si erano aperta-
» mente ribellati. Quello che importava si era di porre un ar-
» gine all' incremento dell' eresia, e di dare una regola ai Cat-
» tolici. Questo fine il Concilio l' ottenne.

» Farà specie che solamente 28 anni dopo la prima predi-
» cazione di Lutero si tenesse la prima sessione del Concilio
» Ecumenico da tutti invocato. Non sono mancati di fatti ac-
» cusatori de' pontefici che abbian detto la Corte romana poco
» curante di adunare un Concilio, intimorita dagli esempi di
» Basilea e di Costanza. Pure a chi legge le storie politiche di
» Europa è dato conoscere essere stato quasi impossibile il te-
» nere il Concilio prima del 1545. Non erano più i tempi del
» XII e del XIII secolo, che i papi confidar potessero di tener
» Concilio senza il concorso del volere dei grandi potentati di
» Europa. Nè i principi stessi che si mostravan devoti alla Chiesa
» lo erano tanto, che anteponessero il debito di cristiani agl' in-
» teressi di loro politica. Ogni passo che si muoveva poteva in-
» contrare opposizione. Forse tempi di tanta difficoltà non ha
» mai avuti la Chiesa romana, neppure nell' età prossima a noi.
» Si sa che il Concilio tenne la sua ultima sessione nel 1563.
» Nei diciotto anni che corsero dalla prima all' ultima sessione,
» l' affare del Concilio fu l' affare della cristianità. L' interru-
» zione dal 1551 al 1562 non portò interrompimento alle ve-

» dute di riforma nè agli studi per far argine alle eresie. Si può
» anzi notare che nella seconda convocazione del Concilio i
» mezzi umani a soccorso della Chiesa eran più forti; la per-
» suasione del bisogno di condurre a buon fine il Concilio me-
» glio radicata in tutti; e l'esperienza delle eresie avea meglio
» ammaestrato su quello che bisognava alla Chiesa cattolica.

» Chi legge le Storie del Concilio di Trento può conoscere
» quanta diversità di vedute vi era tra i padri ed i dottori sul
» modo di procurare la riforma. Vi eran quelli che avrebber
» voluto menomare l'autorità pontificia. Altri avrebber desi-
» derato ritornare alle questioni di Basilea e di Costanza. Al-
» cuni desideravano la riformazione dei principii. Altri volevano
» il Concilio s'intricasse nel definire questioni scolastiche. Vi
» erano grandi questioni sulla materia beneficiaria, sulla giuri-
» sdizione de' vescovi, sul modo degli ecclesiastici studi, sulla
» miglior disciplina degli ordini regolari. I principi d'altra parte
» avrebber voluto l'impossibile, cioè che si andasse legger-
» mente sul dogma, e se fosse possibile si conciliasse la verità
» coll'errore. La discussione si mantenne libera, tanto che non
» mancarono nè discorsi arditissimi, nè pericolose proposizioni.
» Il Concilio escì prudentemente da tutto. Immensi abusi furon
» corretti, si pose ordine alla predicazione, all'amministrazione
» de' sacramenti, agli studi, alla residenza dei benefiziati, ai
» guai delle esenzioni; si dettero le definizioni di fede che bi-
» sognavano, senza intricarsi nelle questioni scolastiche; si
» provvide alla Chiesa senza offendere l'autorità pontificia. La
» Corte di Roma escì riformata ai tempi del Concilio, ma non
» diminuita di autorità.[1] »

Appunto perchè *i principi che si mostravano devoti alla Chiesa non lo erano tanto che anteponessero il debito di cristiani agli interessi loro politici,* e perchè eravi altresì *grande diversità tra i padri e i dottori sul modo di procurare la riforma,* ne avvenne che mentre Venezia e Toscana accettarono i decreti del Concilio senza nessuna esitanza, Napoli e le Fiandre gli accettarono sotto riserva per quelle parti che parevano pregiudicievoli alla regia prerogativa; in Spagna vennero promulgati per autorità regia; in Alemagna non divennero legge dell'Impero; negli Stati del re Cristianissimo non furono accettati

[1] *Istituzioni civili,* tomo I, pag. 419.

mai. Ciò mostra e fa manifesto che la opera della quale si tratta non è solamente una Istoria, ma una Istoria nella quale vengono necessariamente ad avervi parte, e nella quale convergono le tendenze discordi delle razze latina e germanica, gli interessi diversi di Spagna e di Francia, dei Protestanti e Cattolici, della Corte romana e dei principi, le dottrine delle scuole e dei dottori, e che per conseguenza si ricollega alla politica, alla diplomazia, alla scienza, alle tendenze nazionali, alle ambizioni, alle gare religiose e civili del secolo XVI; questa Istoria non può essere, nè può immaginarsi come un' opera di materie religiose e dommatiche, e nemmeno come una *Storia ecclesiastica* propriamente detta, ma è, ed altro non può essere, che una *Storia ecclesiastico-politica* di quella che il Sarpi chiama profanamente la *Iliade del suo secolo,* e che fu senza dubbio la più grande faccenda della cristianità nel secolo XVI.

E questo è il disegno che immaginava il Sarpi, legittimo discepolo del Machiavelli, e lo delineava ai lettori nel primordio della sua narrazione con parole dalle quali anche troppo apparisce l' indirizzo esclusivamente politico ed anche troppo mondano delle sue investigazioni. « Il proponimento mio è di scrive-
» re l' Istoria del Concilio Tridentino, perchè quantunque molti
» celebri istorici del secol nostro nelli loro scritti n' abbiano
» toccato qualche particolar successo, e Giovanni Sleidano,
» diligentissimo autore, abbia con esquisita diligenza narrate
» le cause antecedenti, nondimeno poste tutte queste cose
» insieme non sarebbero bastanti ad un' intiera narrazione.

» Io subito ch'ebbi gusto delle cose umane fui preso da
» gran curiosità di saperne l' intiero; e dopo l' aver letto con
» diligenza quello che trovai scritto, e li pubblici documenti
» usciti in stampa o divulgati a penna, mi diedi a ricercare
» nelle reliquie de' scritti de' prelati, ed altri nel Concilio in-
» tervenuti, le memorie da loro lasciate, e li voti o pareri detti
» in pubblico, conservati dagli autori propri o da altri, e le
» lettere d' avvisi da quella città scritti, non tralasciando fa-
» tica o diligenza: onde ho avuto grazia di vedere sino qual-
» che registro intiero di note e lettere di persone ch' ebbero
» gran parte in quei maneggi. Avendo adunque tante cose rac-
» colte che mi possono somministrare assai abbondante mate-
» ria per la narrazione del progresso, vengo in risoluzione di
» ordinarla.

» Racconterò le cause e li maneggi d'una convocazione » ecclesiastica, nel corso di 22 anni, per diversi fini e con vari » mezzi da chi procacciata e sollecitata, da chi impedita e dif- » ferita, e per altri anni 18 ora differita, ora disciolta, sempre » celebrata con vari fini, e che ha sortita forma e compimento » tutto contrario al disegno di chi l'ha procurata, e al timore » di chi con ogni studio l'ha disturbata: chiaro documento di » rassegnare li pensieri in Dio, e non fidarsi della prudenza umana.

» Imperocchè questo Concilio desiderato e procurato dagli » uomini pii per riunire la Chiesa che cominciava a dividersi, » ha così stabilito lo scisma ed ostinate le parti che ha fatto » le discordie irreconciliabili; e maneggiato da li principi per » riforma dell'ordine ecclesiastico, ha causato la maggiore de- » formazione che sia mai stata da che vive il nome cristiano; e » dalli vescovi sperato per acquistar l'autorità episcopale, pas- » sata in gran parte nel solo pontefice romano, l'ha fatta loro » perdere tutta intieramente, riducendoli a maggior servitù. » Nel contrario temuto e sfuggito dalla Corte di Roma, come » efficace mezzo per moderare la esorbitante potenza da pic- » coli principii pervenuta con vari progressi ad un eccesso il- » limitato, gliel'ha talmente stabilita e confermata sopra la » parte restatagli soggetta, che non fu mai tanta nè così ben » radicata.

» Non sarà perciò inconveniente chiamarlo la Iliade del se- » col nostro: nella esplicazione della quale seguirò dritta- » mente la verità, non essendo io posseduto da passione che » mi possi far deviare. E chi mi osserverà in alcuni tempi ab- » bondare, in altri andare ristretto, si ricordi che non tutti i » campi sono di egual fertilità, nè tutti li grani meritano d'es- » ser conservati; e di quelli che il mietitore vorrebbe tenerne » conto, qualche spica anco sfugge la presa della mano o il filo » della falce: così comportando la condizione d'ogni mietitura » che resti anco parte per rispigolare.[1] » E *fedele* (lo ripeterò) anche troppo si serba il Sarpi al suo disegno negli otto libri dei quali componesi la sua narrazione, e che abbraccia la storia civile e religiosa dell'Europa dal 1502 al 1564.

Nel libro I che dall'anno 1502 giunge al 1544, si tratta della origine della eresia di Lutero, delle prime di lui controversie per causa delle indulgenze, dei tentativi di accordo tra Roma e

[1] Lib. I, in principio.

l'Alemagna, del desiderio di un Concilio universale, delle lunghe trattative avvenute per quest'oggetto nelle Diete di Alemagna, e per parte di Carlo V e Francesco I, sotto i pontificati di Clemente VII e di Paolo III. E qui framezzo alle controversie religiose, il Sarpi ci narra dell'*invio del cardinal Campeggio alla Dieta di Norimberga,*[1] della *nuova Dieta di Spira,*[2] della *lega di Clemente VII con Francia,*[3] del *sacco del Vaticano dato dai Colonnesi,*[4] dell'*assedio e sacco di Roma, dato dal Borbone,*[5] dell'*accordo tra Clemente VII e Carlo V, di cui fu sequela l'assedio di Firenze, e l'incoronazione di Bologna,*[6] del *divorzio di Enrico VIII,*[7] dell'*abboccamento di Paolo III, con Carlo V in Busseto,*[8] della *nuova lega dell'Imperatore coll'Inghilterra e del papa colla Francia.*[9]

Nel libro II che dal 1544 va alla metà del 1547, si tratta della prima convocazione del Concilio a Trento, e di ciò che fu disputato dalla I alla VIII Sessione, nella quale fu decretata la traslazione a Bologna, e qui pure oltre alle dispute avvenute nel Concilio, trovi trattato della *pace tra l'imperatore e il re di Francia,*[10] delle *vertenze diplomatiche avvenute per la convocazione del Concilio,*[11] della *persecuzione dei Valdesi,*[12] dei *preliminari della guerra contro i Protestanti,*[13] della *investitura di Parma e Piacenza,*[14] dei *progressi del luteranismo in Germania,*[15] della *celebre Dieta di Ratisbona,*[16] della *faccenda dell'elettore di Colonia,*[17] dell'*arrivo degli ambasciatori dell'imperatore e del re di Francia,*[18] della *lega tra il papa e l'imperatore, per la guerra contro i Protestanti,* della *morte di Enrico VIII,*[19] e di *Francesco I.*[20]

Nel libro III che dalla metà del 1547 giunge ai primi del 1551, trovi la storia delle Sessioni IX e X che ebbero luogo a Bologna, ma qui oltre ai fasti conciliari si parla della *rotta dei Protestanti,* e *prigionia dell'elettor di Sassonia e del langravio*

1 Tomo I, pag. 77.
2 Tom. I, pag. 87.
3 Idem, pag. 90.
4 Idem, pag. 100.
5 Idem, pag. 104.
6 Idem, pag. 120-154.
7 Idem, pag. 163.
8 Idem, pag. 246.
9 Idem, pag. 248.
10 Idem, pag. 254.
11 Idem, pag. 262, 274.
12 Idem, pag. 275.
13 Idem, pag. 276, 280.
14 Idem, pag. 295.
15 Idem, pag. 337.
16 Idem, pag. 339.
17 Idem, pag. 385.
18 Tomo II, pag. 4, 55.
19 Idem, pag. 223.
20 Idem, pag. 247.

d'Assia,[1] della *lega di Paolo III con Francia,*[2] della *sedizione di Napoli* del 1547, delle *proteste dell'imperatore contro la traslazione del Concilio,*[3] dell' *affare di Piacenza,*[4] dell' *interim imperiale,*[5] del *cambiamento di religione in Inghilterra,*[6] della *Inquisizione voluta stabilire dall'imperatore nei Paesi Bassi,*[7] delle *persecuzioni in Francia contro i Protestanti,*[8] delle *trattative tra l'imperatore e Giulio III, per ricondurre il Concilio in Trento.*

Nel libro IV che dal 1551 giunge al 1553, narra fra Paolo di ciò che fu disputato e concluso nelle Sessioni XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI che ebbero luogo in Trento, fino alla sospensione del Concilio, ma discorre altresì della *intromissione di Enrico II nelle faccende di Parma,*[9] delle *vertenze coi legati imperiali per il salvocondotto ai Protestanti,*[10] delle *trattative per indurre gli Svizzeri ad andare al Concilio,*[11] dell' *arrivo degli ambasciatori di Vittemberga,*[12] dell' *arrivo dell' imperatore ad Inspruch,*[13] della *stampa dei decreti,*[14] dei *nuovi rumori di guerra in Germania,*[15] del *ricevimento degli ambasciatori di Vittemberga e di Sassonia,*[16] dell' *assassinio del cardinale Martinuccio,*[17] della *guerra dei Protestanti,*[18] delle *imprese di Maurizio di Sassonia e della pace di Passavia.*[19]

Nel libro V che abbraccia gli anni dal 1553 al 1562, non si parla del Concilio che per tutto questo decennio fu sospeso, ma si parla invece dei fatti politici che furono sequela delle controversie religiose. Quindi Frà Paolo parla dei *tentativi fatti da Carlo V per fare eleggere Filippo suo figlio in re dei Romani,*[20] delle *vicende politiche d' Inghilterra,*[21] delle *persecuzioni dei Protestanti in Francia ed Inghilterra,*[22] della *Dieta di Augusta,*[23] delle *faccende di Germania,*[24] degli *intrighi dei Caraffeschi,*[25]

[1] Idem, pag. 251.
[2] Idem, pag. 253 e 256.
[3] Idem, pag. 271.
[4] Idem, pag. 286.
[5] Idem, pag. 288 e 304.
[6] Idem, pag. 307.
[7] Idem, pag. 318.
[8] Idem, pag. 312.
[9] Idem, pag. 343.
[10] Idem, pag. 370.
[11] Idem, pag. 406.
[12] Idem, pag. 428.
[13] Idem, pag. 429.
[14] Idem, pag. 431.
[15] Idem, pag. 443.
[16] Idem, pag. 444.
[17] Idem, pag. 464.
[18] Idem, pag. 470.
[19] Idem, pag. 475.
[20] Tom. III, pag. 2.
[21] Idem, pag. 5, 13.
[22] Idem, pag. 14.
[23] Idem, pag. 16.
[24] Idem, pag. 26.
[25] Idem, pag. 29.

delle *guerre tra i Francesi e gli Spagnuoli,*[1] della *pace di religione,*[2] della *uccisione di Enrico II,*[3] della *sedizione in Roma contro i Caraffeschi,*[4] della *persecuzione dei Valdesi,*[5] della *Congiura di Amboisa,*[6] delle *vertenze francesi per occasione della riforma,*[7] delle *trattative per la riapertura del Concilio,*[8] dei *torbidi di Francia dopo la morte di Francesco II,*[9] delle *vertenze coi principi per la stesura della Bolla di riconvocazione,*[10] delle *dispute tra i duchi di Firenze e di Ferrara,*[11] del *trattato tra il duca di Savoia e i Valdesi,*[12] del *colloquio di Poissy, e delle dissensioni che ne derivarono.*[13]

Nel libro VI che abbraccia il tempo decorso dalla riapertura del Concilio che fu nel 15 gennaio 1562, fino a tutta la Sessione XXII che fu ai 15 settembre di quell' anno, oltre ai fatti del Concilio, vi trovano sede opportuna *i disordini accaduti in Francia, per causa di religione fino all'editto di tolleranza,*[14] le *vertenze diplomatiche con Francia e Spagna,*[15] la *conferenza tra i Guisa e il duca di Vultemberg a Taverna,*[16] le *ambasciate dei principi al Concilio,*[17] i *proponimenti di Pio IV per una lega contro i Protestanti.*[18]

Il libro VII dal 15 settembre del 1562 giunge fino al maggio del 1563. In questo libro si vedono trattate oltre le controversie conciliari, le *nuove istanze dei legati francesi, perchè il Concilio attendesse alla riforma,*[19] l' *accostarsi del papa al re di Spagna ed ai principi italiani presentendo la venuta al Concilio del cardinale di Lorena,*[20] le *pratiche del marchese di Pescara per indurre gli Spagnoli a desistere dalla dichiarazione che la istituzione dei vescovi sia di gius divino,*[21] il *ricevimento dell' ambasciatore di Polonia e del cardinale di Lorena,*[22] la *morte del re di Navarra,*[23] la *elezione di Massimi-*

1 Idem, pag. 50.
2 Idem, pag. 62.
3 Idem, pag. 71.
4 Idem, pag. 72.
5 Idem, pag. 81.
6 Idem, pag. 83.
7 Idem, pag. 69, 84, 100.
8 Idem, pag. 79, 104, 107.
9 Idem, pag, 113.
10 Idem, pag. 118, 126.
11 Idem, pag. 128.
12 Idem, pag. 133.
13 Idem, pag. 135, 143.
14 Idem, pag. 178.
15 Idem, pag. 194.
16 Idem, pag. 176,
17 Idem, pag. 207, 236, 243.
18 Idem, pag. 271, 344.
19 Idem, pag. 409,
20 Idem, pag. 445.
21 Idem, pag. 485.
22 Idem, pag. 480, 504.
23 Tomo IV, pag. 1.

liano,[1] la *battaglia di Dreux e sue sequele,*[2] i *maneggi degli ambasciatori francesi e imperiali,*[3] la *pace in Francia coi riformati,*[4] le *doglianze che ne seguitarono.*[5]

Il libro VIII finalmente dal maggio 1563 va al 26 gennaio 1564. In questo libro si narrano le *pratiche del conte di Luna.*[6] l'*ambasceria al papa di Massimiliano re dei Romani.*[7] le *osservazioni degli ambasciatori sopra gli articoli di riforma,*[8] e le *dispute che ne conseguirono,*[9] la *opposizione degli ambasciatori francesi alli articoli sulla riforma dei principi,*[10] i *nuovi disgusti tra il papa e il re di Francia,*[11] la *protesta degli ambasciatori francesi e loro partenza dal Concilio,*[12] la *citazione della regina di Navarra che propone un abboccamento di tutti i principi,*[13] la *chiusura del Concilio consentita dagli ambasciatori, tranne quello di Spagna.*[14]

Da questa analisi resulta pertanto la prova della proposizione emessa in principio, che la opera incriminata altro non è che una *Storia ecclesiastico-politica* delle cagioni, dei principii, dei processi, dei trattati, degli eventi che risguardano il Concilio di Trento.

Ecclesiastica in quanto riguarda una convocazione della Chiesa universale fatta nei modi legittimi per trattare di cose interessanti il domma, la morale e la disciplina, ed in quanto riguarda le cose dette, discusse e deliberate dai padri.

Politica in quanto riguarda i commovimenti dei popoli per causa della riforma, le guerre che ne seguitarono nei diversi Stati di Europa, i fatti politici avvenuti durante il Concilio, le discordie tra i principi che dalle controversie religiose volevano trarre occasione di guadagno, gli intrighi della politica, onde nel Concilio prevalessero le vedute e gli interessi divergenti dei maggiori potentati.

[1] Tomo IV, pag. 3.
[2] Idem, pag. 16.
[3] Idem, passim.
[4] Idem, pag. 112.
[5] Idem, pag. 129.
[6] Idem, pag. 142 e seg.
[7] Idem, pag. 176.
[8] Idem, pag. 240.
[9] Idem, pag. 244.
[10] Idem, pag. 269.
[11] Idem, pag. 274.
[12] Idem, pag. 283
[13] Idem, pag. 301.
[14] Idem, pag. 335

§ III.

Passo adesso a fare parola del metodo tenuto dall'autore nell'esporre le gesta conciliari, avvertenza resa tanto più necessaria in quanto che la Camera di Consiglio nel suo decreto del 25 giugno, seguitando il concetto dell'*Accusa*, qualificava la opera in discorso come *Storia polemica*.

Subietto della Storia sono i fatti umani; e le idee, le opinioni, le dottrine vi trovano luogo in quanto che vengono considerati dallo storico non già nel loro valore intrinseco, ma come *fatti* prodotti essi pure dallo spirito umano in certe condizioni di spazio e di tempo. Fatti e non altro che fatti sono i sistemi dei filosofi che trovano sede in una *Storia di filosofia*. Fatti e non altro che fatti sono le opinioni delle diverse scuole mediche che si espongono in una *Storia della medicina*. Fatti e non altro che fatti sono le teorie dei giureconsulti che si raccolgono in una *Storia del Diritto*. Fatti e non altro che fatti sono le dispute parlamentari che si narrano in una *Storia di un Parlamento*. Fatti e non altro che fatti sono le discussioni e le controversie religiose, canoniche e scolastiche che si narrano nella *Storia di un Concilio*. Le vedute particolari che ebbe lo scrittore nel narrare, il metodo diverso che seguì nella sposizione, le riflessioni che per avventura vi aggiunse, ora spiegando i fatti coi fatti, tal' altra giudicandone a ragguaglio di un dato ordine di dottrine, non mutano nè possono mutare l'indole logica, la essenza intima della opera, la quale fino a che abbia per subietto la esposizione dei fatti umani mantiene il nome di Storia, e lo perde allora soltanto che l'autore abbandonando la esposizione dei fatti, si getta nel vago delle astrazioni, ovvero sostituisce ai fatti ed alle idee altrui la esposizione o dommatica o polemica delle proprie idee e delle proprie dottrine.

Ma questo non fece il Sarpi, il cui magistero non consiste già nel farsi battagliere a pro di una data dottrina, come fanno taluni storici dozzinali, ma nel concatenare la narrazione coi suoi presupposti, e poi i fatti tra loro, in guisa tale che il lettore (come accenna il Forti) o non capisca il senso intimo dello scrittore o trovi nei presupposti asserti come fuori di controversia, e nei fatti stessi il criterio che ci vuole per trarne le

conclusioni finali volute dallo storico, ma da lui non palesate.

Insomma il Sarpi non discute ma narra, non argomenta ma espone. E allora quando s' inoltra in quelle Sessioni del Concilio che più addentro riguardano la dottrina teologica, egli altro non fa che riferire storicamente il sunto delle discussioni, come farebbe uno storico moderno che ci volesse narrare ciò che fu discusso per modo di esempio nel *Parlamento subalpino*, o circa la guerra di Crimea, o circa le fortificazioni di Alessandria, o circa qualunque altro argomento. Un esempio preso a caso, concernente la disputa sulla Eucarestia avvenuta nella Sessione XII del Concilio, sia la riprova di quanto asserisco.[1]

« § XIII. Volevano insomma i Domenicani che si dicesse, non
» esser Cristo nell' eucaristia, perchè da altro luogo, dove prima
» fosse, sia andato in quella; ma perchè la sostanza del pane sia
» convertita nel suo corpo, quell' esser nel luogo dove il pane
» era senza esservi andato; e perchè tutta la sostanza del pane
» si transmuta in tutta la sostanza del corpo, cioè la materia del
» pane nella materia del corpo e la forma nella forma, chiamarsi
» propriamente transustanziazione. E però doversi tenere due
» modi di essere di Cristo nostro Signore, ambidue reali, veri
» e sostanziali: uno, il modo come è in Cielo, perchè egli lassù
» è salito partendo di terra, dove prima conversava; l' altro,
» come è nel Sacramento, nel quale si ritrova per esser dove
» le sostanze del pane e del vino convertite in lui erano pri-
» ma. Il primo modo chiamarsi naturale perchè a tutti i corpi
» conviene; il secondo, si come è singolare, così non potersi
» esprimere con alcun nome conveniente ad altri, e non po-
» tersi chiamare sacramentale, che vorrebbe dire esser non
» realmente, ma come in segno, non essendo altro sacramento
» che sacro segno; eccetto se per sacramentale non si voglia
» intender un modo reale proprio a questo Sacramento solo e
» non agli altri sacramenti. I Francescani desideravano che si
» dicesse: un corpo per la divina onnipotenza poter esser ve-
» ramente e sostanzialmente in più luoghi; e quando di nuovo
» acquista un luogo, esser in quello perchè ci va, non però con
» mutazione successiva, come quando lascia il primo per acqui-
» star il secondo, ma con una istantanea, per la quale acquista
» il secondo senza perdere il primo, ed aver Dio così ordinato

[1] Tomo IV, lib. IV, § XIII.

» che dove il corpo di Cristo sia, non vi resti la sostanza di
» altra cosa, ma quella cessi d'essere non però annichilandosi,
» perchè invece sua succede quella di Cristo; e pertanto vera-
» mente chiamarsi transustanziazione, non perchè di quella si
» faccia questa come i Domenicani dicono, ma perchè a questa
» quella succede. Il modo come Cristo è nel Cielo e come è nel
» sacramento, non esser differenti, quanto alla sostanza: ma
» solo per la quantità. Esser in Cielo occupando la magnitudine
» del corpo suo tanto spazio quanto ella è; nel sacramento la
» magnitudine esservi sostanzialmente e senza occupare. Im-
» però ambedue i modi esser veri, reali e sostanziali, e quanto
» alla sostanza anco naturali; rispetto alla quantità l'esser in
» Cielo è naturale, l'esser nel sacramento miracoloso; diffe-
» renti in questo solo, che in Cielo la quantità si trova con ef-
» fetto di quantità, e nel sacramento ha condizione di sostanza.
» Ambedue le parti sposavano così la sentenza propria, che
» l'affermavano piana, chiara e intelligibile a tutti, e all'altra
» parte opponevano infinità d'assurdi che seguirebbono dalla
» contraria. L'elettore di Colonia, che insieme con Giovanni
» Gropero fu assiduo alle dispute per intender questa materia,
» in quello che le parti l'una contra l'altra opponevano, dava
» ragione ad ambedue; in quello che ciascuno affermava, ave-
» rebbe desiderato (così diceva) qualche probabilità che così
» parlassero intendendo la materia; e non come mostravano
» di fare, per consuetudine e abito di scola. Furono formate
» diverse minute, con esprimere questi misteri da ambedue le
» parti, e l'altre furono composte, preso qualche cosa da am-
» bedue. Nissuna fu di soddisfazione, massime al noncio Vero-
» na, il quale era principale in sopraintendere a questa mate-
» ria. Nella congregazione generale fu deliberato di usar manco
» parole che possibile fosse, e fare una espressione così univer-
» sale che potesse servir ad ambe le parti, ed esser accommo-
» data a' sensi di tutte due; e la cura fu data ad alcuni padri
» e teologi, con la sopraintendenza del noncio suddetto.

» In fine della congregazione si propose di raccogliere gli
» abusi di questa stessa materia co' rimedi per estirpargli, e
» nelle seguenti congregazioni furono raccontati molti. Che il
» Santissimo Sacramento in alcune chiese particolari non è
» conservato, e in altre è tenuto con grande indecenza. Che
» quando è portato per la strada molti non s'inginocchiano,

» e altri non degnano manco scoprirsi il capo. Che in alcune
» chiese è tenuto per così lungo spazio, che vi nascono delle
» putredini. Che nel ministrar la santa comunione è usato da
» alcuni parrochi grand' indecenza, non avendo pure un panno
» che il communicante tenga in mano. Quello che più importa,
» i communicati non sanno quello che ricevono, nè hanno in-
» struzione alcuna della dignità, nè del frutto di questo sa-
» cramento. Che alla communione sono admessi concubinari,
» concubine e altri enormi peccatori, e molti che non sanno il
» *Pater noster* nè l'*Ave Maria*. Che alla communione sono di-
» mandati danari sotto nome d' elemosina; e peggio di tutto in
» Roma vi è un' usanza, che chi ha da communicarsi tiene in
» mano una candela accesa con qualche danaro infisso dentro,
» il quale, con la candela, dopo la communione resta al sacer-
» dote; e chi non porta la candela, non è ammesso alla com-
» munione. Per rimedio di parte di questi e altri abusi furono
» formati cinque canoni con un bellissimo proemio. Ne' quali
» si statuiva che mostrandosi il Sacramento nell' altare, o por-
» tandosi per la via, ogni uno debbi inginocchiarsi e scoprirsi
» il capo; che in ogni chiesa parrocchiale si debbe servar il Sa-
» cramento e rinovarlo ogni quindici giorni, e far arder inanzi
» a lui giorno e notte una lampada; che sia portato agli infermi
» dal sacerdote in abito onorevole, e sempre con lume; che i
» curati insegnino a' suoi popoli la grazia che si riceve in que-
» sto Sacramento, ed eseguiscano contra loro le pene del ca-
» pitolo *Omnis utriusque sexus;* che gli ordinari debbino aver
» cura della esecuzione, castigando i trasgressori con pene ar-
» bitrarie, oltra le statuite da Innocenzio III nel capitolo *Sta-*
» *tuimus*, e da Onorio III nel capitolo *Sane*. »

Premessa questa considerazione generale quanto al metodo dello scrittore, non giungo a comprendere davvero, nè dove l' Accusa abbia tratto la nuova specie di Storia che chiama *polemica*, nè come abbia potuto affibbiare tale qualificazione alla Storia del Sarpi. Imperocchè tra le diverse specie di Storia che noverano i maestri di letteratura, quella di *Storia polemica* non rinvenni, stando l' *aggettivo* troppo in opposizione col *sostantivo*, e in qualunque caso potrebbe dirsi *Storia polemica* quella del Pallavicino, scritta per confutare la Storia del Sarpi, non questa il di cui autore potrà dirsi che sia, come lo chiama il suo antagonista, *testimone parziale e non meritevole di fede,*

ma nella quale certamente il Sarpi non combatte nessuno. È disdicevole poi all'Accusa, come lo sarebbe ad un giornalista, il chiamare *polemica* la Storia del Sarpi, solo perchè vi sono riferite le dispute e le discussioni che nel Concilio avvennero tra gli adunati.

E basta infatti la più superficiale lettura dei §§ allegati in obietto, per andar persuasi che sopra quelli non può fondarsi davvero così strana qualificazione.

Si allegano nel decreto i §§ V, VIII, X del libro I.

Ma il § V parla della origine storica delle indulgenze.

Ma il § VIII riferisce le opinioni diverse dei teologi sulle indulgenze.

Ma il § X racconta senza commenti, come lo narrano il Muratori, il Botta e tutti gli storici, che Leone X nel 9 novembre 1518 pubblicò la celebre Bolla intorno alla validità delle indulgenze.

Si allegano dal decreto i §§ XLIII, XLIV, XLVI, XLVII, XLIX, LI, LII, LVI, LXVII, LXXX del libro II.

Ma il § XLIII espone soltanto gli articoli che i teologi del Concilio trassero dai libri di Lutero per farne subietto di esame.

Ma il § XLIV narra che in quattro congregazioni fu discorso dai teologi intorno ai primi due di tali articoli, concernenti la impugnativa delle tradizioni.

Ma il § XLVI compendia la opinione di Frà Antonio Marinaro, carmelitano, su tale argomento.

Ma il § XLVII dà conto delle opinioni dei teologi conciliari intorno al catalogo dei libri canonici.

Ma il § XLIX narra ciò che deliberò la congregazione del 9 marzo su questo argomento.

Ma il § LI espone le controversie dei teologi intorno alla traslazione latina della Scrittura.

Ma il § LII compendia le opinioni dei teologi circa il senso delle Scritture.

Ma il § LVI dà il sunto dei decreti letti nella sessione delli 8 aprile.

Ma il § LXVII racconta la origine e la storia del domma della Immacolata Concezione, intorno al quale, come è noto, il Concilio nulla definì.

Ma il § LXXX tratta le vicende (direi quasi parlamentari) che ebbe in Concilio la disputa sulla certezza della grazia, e

le opinioni diverse manifestate da' teologi su questo punto, che era dei più controversi non tanto fra i Cattolici e i Protestanti, quanto fra le scuole diverse dei Cattolici stessi.

Si allegano dallo stesso decreto anche i § XIII, XIV, XX, XXIII e XXIV del libro IV.

Ma il § XIII compendia le dispute dei Domenicani e dei Francescani intorno al sacramento della Eucarestia.

Ma il § XIV accenna genericamente ciò che fu trattato per la riforma della giurisdizione episcopale.

Ma il § XX riferisce le opinioni correnti in Alemagna in proposito dei decreti concernenti la Eucarestia.

Ma i §§ XXIII e XXIV fanno la istoria delle dispute avvenute in Concilio in proposito del sacramento della Penitenza.

Nulla adunque di *polemico* vi è nei §§ allegati dall' Accusa, e da questa analisi da me instituita resulta pertanto intuitivamente:

I. Che nulla vi è nella Storia del Sarpi che autorizzi a qualificarla come *Storia polemica;*

II. Che il Sarpi nel riferire, nel compendiare, nel raccontare le *dispute,* le *opinioni,* le *deliberazioni* conciliari, non abbandona mai il metodo della narrazione istorica, talchè le *dispute,* le *controversie,* le *opinioni,* le *deliberazioni* trovano sede nella sua opera null' altro che come FATTI i quali erano subietto della Istoria impresa a narrare.

§ IV.

Prendo per ultimo a fare alcune avvertenze circa le Note del Courayer delle quali è stata illustrata la edizione del Barbèra e di cui pure tiene conto l' Accusa.

Il teologo francese Courayer fece una traduzione della Istoria di Frà Paolo, che fu stampata la prima volta in Londra nel 1736. Egli che precipuamente era teologo gallicano, anche esagerato, non potè astenersi dallo infarcire la sua traduzione di commenti e di note nelle quali distesamente ragionava delle sue dottrine teologiche, talora opposte a quelle che prevalsero nel Concilio, tal' altra opposte a quelle stesse della Chiesa gallicana.

E cosi comparvero le successive edizioni del Sarpi, finchè fu intrapresa la edizione più recente di Mendrisio. In questa

occasione furono distinte le Note del Courayer in tre classi. Furono mantenute le *Note istoriche,* veramente illustrative del testo, furono omesse affatto le *Note teologiche,* furono riprodotte falcidiate quelle poche che sebbene concernenti dottrine teologiche servivano però come d'illustrazione istorica al testo. Giovi il riprodurre il seguente brano della edizione di Mendrisio, che si legge nel primo volume della nostra edizione: « Queste riflessioni ci hanno indotti a dividere le note del » Courayer in tre specie: la prima è di quelle che essendo *sto-» riche tendono o ad illustrare il testo dell' autore, o a difen-» derlo da ingiuste accuse, o a correggerlo dove egli dal vero » prevarica;* ed essendo quelle per lo più imparziali, eru-» dite, giudiziose, le abbiamo tutte conservate. Le altre ri-» guardano gli *sbagli di Amelot de la Houssaye,* altro francese » traduttore del Sarpi, le quali essendo di niuna importanza » per gl' Italiani, le abbiamo omesse: sono però in poco nu-» mero. Le ultime *sono puramente teologiche,* ed è ivi dove » il canonico di Santa Genevieffa non si mostra gran che osse-» quente ai decreti del Tridentino, e quantunque abbia sem-» pre vissuto nella comunione cattolica, egli si esprime con » tanta arditezza e talvolta con una novità così insolita, che » se non si può dirlo partigiano dei dissidenti di cui censura » molte opinioni, non si può neppure crederlo della Chiesa » romana a cui non fa risparmio della sua critica. *Di queste » note noi abbiamo fatto una diligente investigazione;* ABBIAMO » OMESSE LE PIÙ, ALTRE MUTILATE, *più poche che non pure in-» nocue, ma utili ed* ILLUSTRATIVE *giudicammo, conservate.* »[1]

L'esempio degli editori di Mendrisio fu puntualmente imitato dal signor Barbèra, come lo afferma anche nella Prefazione: — ivi — « *Noi abbiamo imitato la prudenza degli edi-» tori di Mendrisio, i quali non tutte le note del Courayer » ripubblicarono, ma scelsero le più importanti, non lasciando » delle note che riguardano le dottrine teologiche se non quelle » necessarie per la piena intelligenza del testo.* » Però il cercare nelle note del Courayer quel carattere polemico che manca sicuramente nel testo, è mera perdita di tempo.[2]

E istoriche o critiche, ma non certamente polemiche sono le note allegate dall' Accusa, dove il Courayer parla della *giu-*

[1] Tom. I., Prefaz., pag. XV. [2] Idem, pag. IV.

risdizione dei vescovi, e del disegno di Filippo re di Spagna di aumentare il potere episcopale,[1] dove esamina criticamente *se fosse verosimile il parere del Gaetano circa il ristabilire l'antica disciplina penitenziaria negato dal Pallavicino,*[2] dove espone la disputa antica *se il papa possa sciogliere dal giuramento,*[3] dove riferisce la *dottrina di san Cipriano circa il primato della Chiesa di Roma,*[4] dove esamina criticamente *i passi di san Bernardo e di Soto, circa l'immacolata Concezione, per determinare se la loro autorità sia stata rettamente invocata dal Pallavicino,*[5] dove racconta le *dottrine esagerate di alcuni dottori intorno all' autorità papale,*[6] dove parla degli *abusi delle dispense,*[7] dove tratta della famosa disputa del *Compelle intrare,*[8] dove nota che *i vescovi spagnuoli consideravano come soverchia l' autorità attribuita alle decretali,*[9] dove fa l' *istoria del celibato degli ecclesiastici,*[10] dove esamina se il *Pallavicino abbia ragione quando censura il Sarpi di non aver reso conto fedele della lettera scritta dai Padri del Concilio cartaginese ad Innocenzo I,*[11] dove pone i *termini della disputa tra i Cattolici e i Protestanti, intorno al Sacramento della confessione,*[12] dove disserta *intorno alla origine storica di questo Sacramento,*[13] dove censura l' *anatomia dei peccati fatta dai Casuisti.*[14] E istoriche o critiche sono egualmente tutte le altre (salvo pochissime) che potessero tuttavia allegarsi dall' Accusa per confermare il suo assunto.

Dalle osservazioni premesse resulta pertanto in fatto:

Che il libro del quale si tratta altro non è che una *Storia ecclesiastico-politica del Concilio di Trento,* e nella quale la storia interna del Concilio è commista colla storia esterna dei fatti politici e delle opinioni;

Che, per quello riguarda la Storia interna del Concilio, il Sarpi in questa sua opera, non *polemicamente,* ma *istoricamente* espone ciò che fu subietto di opinare, di discutere, di deliberare.

Che le Note stesse del Courayer, di cui va ornata la edi-

[1] Tom. I, pag. 3, nota 3.
[2] Idem, pag. 55, nota 1.
[3] Idem, pag. 90, nota 3.
[4] Idem, pag. 309, nota 1.
[5] Tom. II, pag. 46, nota 1.
[6] Idem, pag. 60, nota 1.
[7] Idem, pag. 124 e 125.
[8] Idem, pag. 150.
[9] Idem, pag. 229, nota 1.
[10] Idom, pag. 295, nota 2.
[11] Idem, pag. 400, nota 1.
[12] Idem, pag. 410, nota 1.
[13] Idem, pag. 411, nota 1.
[14] Idem, pag. 434, nota 1.

zione fiorentina, non sono nè *teologiche* nè *polemiche*, ma *critiche* e *istoriche* nella sostanza e nella forma.

CAPITOLO SECONDO.

Si definisce in diritto quali sieno le opere che la Legge assoggetta alla Censura episcopale.

In quel modo che feci aperta professione nel precedente Capitolo della mia fede religiosa, non esito adesso a fare altrettanto della mia fede politica.

Io parteggio e parteggiai sempre per la libertà, senza la quale nè l' individuo nè le nazioni possono soddisfare al dovere primordiale del loro essere, quello cioè di progredire costantemente nella via del loro morale e materiale perfezionamento. Amai la libertà, quando era delitto il nominarla. L'amai, quando la vidi proclamata come legge fondamentale del mio paese. L'amo anche adesso, che non altra ne scampò dal naufragio, se non quella che è garantita da una forza superiore alle leggi, cioè dalla forza delle tradizioni e della pubblica opinione. Me non spaventarono le profanazioni dei demagoghi, me non spaventano i deliri degli assolutisti. La libertà, questa figlia prediletta di Dio, sprezzando gli uni e gli altri, per le vie solcate dalle forze espansive del pensiero e della natura, saprà giungere quando che sia all' impero del mondo. Questa è la mia fede, questa la mia speranza. E come non sperarlo oggi più che ieri, quando vediamo l' Austria stessa unirsi a garantire ai popoli rumeni la nazionalità e le franchigie costituzionali! Forse che i popoli che abitano le rive del Danubio furono privilegiati da Dio più che i popoli i quali abitano sulle rive del Po, dell'Arno, del Tevere e del Sebeto?

È conquista vera d' incivilimento se possiamo chiamarci liberali senza vergogna di andare alla messa, e dichiararci cattolici senza repudiare i progressi dello spirito umano.

Quindi non deve, o Signori, recarvi maraviglia alcuna se io parteggio per la libertà della stampa e della parola, unica guarentigia di tutte le altre libertà. Non deve recarvi maraviglia, se parteggiando per la libertà, non altre leggi io ammetto razionalmente in fatto di stampa che le sole repressive, e penali: non deve recarvi maraviglia se nel mio sistema, che è quello

pure di tutta la incivilita Europa, non conosco nè ammetto limite alcuno preventivo nè di materie nè di persone.

Una stampa, che si arroga il titolo di *cattolica,* ma che spesso fa dubitare se sia *cristiana,* mentre fa monopolio per sè della licenza, osa maledire ogni giorno alla libertà della stampa. Domandate se le sue teorie sarebbero accette ai Cattolici che vivono nei paesi dove la religione del maggior numero, o la religione dello Stato, non è la loro! eh via! la libertà della stampa non ha fatto mai male a nessuno, quando è stata libertà vera. La Riforma *protestante* si svolse appunto quando comparve Carlo V, il gran campione dell'assolutismo. La Filosofia materialista e anticristiana del secolo decorso trasformò il modo di pensare in tutta Europa malgrado la *censura* dei Governi, e quella della Inquisizione. La religione cattolica guadagna terreno ogni giorno più nei paesi protestanti all' ombra della libertà; e nei paesi cattolici è più venerata da poi che vi sono i Giornali. I rivolgimenti politici del 48 in Austria, in Alemagna, in Italia, non poterono impedirsi nè per mezzo delle polizie, nè mediante la schiavitù della stampa. Tregua ai sofismi ed ai paradossi. La teoria della libertà è la sola che regga alla logica delle idee e dei fatti, poichè la libertà coi suoi beni e coi suoi mali rinnuova ogni giorno le maraviglie dell' asta di Achille.

Premessa questa generale protesta eccomi alla *questione di Gius,* che è la fondamentale della causa presente, e la quale consiste nel determinare cosa abbia inteso il Legislatore, quando sottoponendo per regola a legislazione repressiva i delitti di stampa, rilasciò sotto la censura episcopale le opere che trattano *ex professo di materie religiose.*

Articolo primo.

Si prova che in Toscana la censura preventiva fu sempre un diritto maiestatico, meno i casi tassativamente eccettuati.

§ I.

Mentre alla Chiesa spetta senza dubbio il diritto di esaminare i libri qualunque sieno degli scrittori, di ammonire i fedeli intorno alle dottrine pericolose che in essi contengonsi, e di punire altresì colle pene canoniche gli autori, gli editori, i detentori, i lettori di essi libri; e mentre non può dubitarsi

che di questo diritto la Chiesa abbia fatto uso fino dai tempi più antichi, può dirsi per lo meno che sia lecitamente questionabile la competenza della censura preventiva e punitiva quanto al foro esterno: giacchè noi abbiamo nelle leggi imperiali monumenti certi dai quali apparisce che le proibizioni, le condanne e le pene contro gli autori dei libri ereticali e pericolosi, contro i libri stessi e contro i detentori sono opera esclusiva del potere civile,[1] e che dal potere civile emana egualmente l'intervento episcopale nella esecuzione della legge.[2]

È noto che il primo Indice dei libri proibiti fu promulgato da Paolo IV nel 1559, giacchè il Concilio di Trento altro non fece che commetterne la cura di compilarlo ad una commissione, e poi deferirne il perfezionamento e la promulgazione al giudizio della Santa Sede.[3] È noto che dalla promulgazione dell'Indice in poi ebbe origine la censura preventiva ecclesiastica legalmente istituita ed affidata alla *Congregazione dell' Indice* come ausiliatrice di quella del Santo Uffizio con apposito consultore nel maestro del Sacro Palazzo.[4] E sono note egualmente le opposizioni che la Santa Sede trovò presso la Repubblica Veneta, in Francia, nelle Fiandre ed in Spagna, sia in proposito della accettazione dell'Indice, sia rispetto alle nuove discipline che vollero introdursi quanto alla censura dei libri come lesive della autorità regale.[5]

Fino d'allora nacque pertanto acerrima contesa tra i Romanisti e i Regalisti circa la competenza della *censura preventiva* dei libri, e circa i limiti nei quali per conciliare i diritti delle due potestà detta censura avrebbe dovuto contenersi. E

[1] Teodosio e Valentiniano, nella L. 3, Cod. *De summa Trinitat.*, proibiscono e condannano i libri di Porfirio e di Nestorio. Teodosio e Valentiniano, nella Leg 6, Cod. *De Hæretic. et Manichæis*, rinnuovano la proibizione quanto ai libri di Nestorio. Nell'una legge e nell'altra vi sono pene severissime.

[2] Onorio e Teodosio, nella Legge 10, *De Episcopali audientia*, stabiliscono che i libri dei Matematici sieno bruciati in presenza del vescovo: — ivi — *sub oculis Episcoporum incendio concrematis.*

[3] Wanespen, *jus Ecclesiasticum universum.* Part. I, Tit. XXII.

[4] Loc. cit.

[5] Salgado, *De supplicatione ad Sanctissimum.* Parte II, cap. 33, n. 144, dice che il Re Cattolico: — ivi — « *omni conatu, cultu tamen reverenti, huic » violentiæ suis juribus regalibus et sibi ipsi illatæ occurrat, agnoscens hanc » prohibitionem dumtaxat tendere ad infringenda sua jura, nec non in grave » et intollerabile præjudicium suum.* »

questa contesa credo possa agitarsi tuttora senza peccare di ortodossia.[1]

In Toscana la censura preventiva fu sempre considerata come diritto maiestatico, salvo i casi tassativamente eccettuati, che furono pochissimi, e non sempre mantenuti.

La legge più antica del 28 marzo 1743 proibisce: — ivi — « d'*introdurre*, *vendere* o *pubblicare* libri contrari alla reli» gione ed al buon costume, e di *stampare* o *imprimere* per sè » o per altri.... verun foglio.... *senza la previa permissione* in » scritto del NOSTRO CONSIGLIO DI REGGENZA in Firenze, o di » quello che per ciò sarà espressamente deputato negli altri » luoghi de' nostri Stati ove sieno stamperie. » E nell' art. 4 stabilisce: — ivi — « Che da questo (il Consiglio di Reggenza) » si faccia subito esaminare (il libro) da uno dei deputati per » ciò che riguarda il buon costume o il diritto regio; e *dopo* » *dall' ecclesiastico*, da cui dovrà ritirare un certificato che non » vi sia nulla di contrario alla cattolica religione.[2] »

[1] Il Rosmini nella sua *Costituzione secondo la giustizia sociale*, stampata in Firenze nel 1848, ha il seguente progetto di articolo 36: — ivi — *La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi. La Chiesa conserva il diritto d'imporvi una censura, ma senza che venga sanzionata da alcuna pena per parte dello Stato.* Quindi così ragiona: « Questo articolo nel tempo stesso » che proclama la libertà della stampa, riconosce che la Chiesa ha il diritto » d'imporvi una censura, diritto incontroverso, che non si potrebbe offen» dere dallo Stato che riconosce la religione e la Chiesa cattolica, senza es» sere incoerente. La Costituzione deve essere sincera in tutto. Se riconosce » la Chiesa cattolica, deve riconoscerla sinceramente, e però deve ricono» scerla tale quale è, quale l'ha fatta Gesù Cristo. È rimesso nondimeno » alla sapienza della Chiesa stessa l'istituire o no una censura. E ad ogni » modo nè l'approvazione della Chiesa esime lo scrittore dalla legge re» pressiva dello Stato. NÈ LO STATO AGGIUNGE ALCUNA SANZIONE PENALE » ALLA CENSURA ECCLESIASTICA. COSÌ LA CHIESA E LO STATO RIMAN» GONO NELLA LORO NATURALE E LEGITTIMA INDIPENDENZA. »

[2] Questa legge che ebbe per scopo di sottrarre la censura al S. Ufficio, provocò serie vertenze tra il Governo Granducale e la *Congregazione universale del S. Ufficio.* Vedi Zobi, *Storia civile della Toscana*, tomo I, cap. IV, § 12. Il concetto della legge è rivelato dalla Relazione del senator Rucellai, stampata dal signore Zobi: — ivi — « Considerata la situazione politica e naturale » dello Stato, alcuni studi sono a noi sì necessari, anco per l'interesse del » Sovrano, da non doversi abbandonare all'influenza di alcun'altra potestà. » Questi studi debbono dispiacere a tutti quelli che hanno un contrario inte» resse, e che non possono esservi, se non vi è la necessaria sicurezza nella » costante volontà del sovrano. Una volta che si creda non esservi, in breve » si ridurrà il paese a parlare un linguaggio molto pernicioso all'interesse » del pubblico. Ed il Granduca senza avvedersene sarà costretto a mettere

La legge del 7 giugno 1791 tende manifestamente a consolidare nella soprintendenza governativa la censura dei libri, qualunque sieno le materie che in essi contengonsi: — ivi — « Volendo S. A. R. che in materia di revisioni di stampe sia » proceduto con uniformità di sistema, e con certe determinate » massime capaci di prevenire ogni inconveniente; dopo avere » ordinato che la *soprintendenza generale* alle medesime, non » escluse quelle concernenti *materie ecclesiastiche* e *giurisdizionali*, venga riunita alla carica di secondo della Segreteria » di Stato, e dopo avere eletto diversi revisori nelle rispettive » materie sotto la di lui direzione per le opere che vorranno » da qui innanzi stamparsi in Firenze, ha comandato altresì » che per quelle da imprimersi nel rimanente del Gran Ducato, » eccettuate le città di Siena, Grosseto, Livorno e Pisa, i revisori delle medesime debbano essere i giusdicenti locali, con » facoltà ai medesimi di valersi dell' aiuto di una o più persone, » purchè essi soli siano responsabili dell' esatta esecuzione delle » leggi ed ordini veglianti su questo proposito. »

Le leggi del 30 gennaio 1793, e 5 febbraio 1793, sono preordinate a tener fermo il principio delle leggi precedenti, restringendo la censura episcopale alle sole opere che si ravvolgono sopra materia di teologia, ed interessano i dommi della nostra santa cattolica religione. *Legge del* 30 *gennaio* 1793, *Art.* 6: — ivi — « Non sarà permesso d'ora in avanti pubblicar colle » stampe del Granducato opere ed altri fogli o manoscritti o » stampati, senza la *previa licenza del respettivo vescovo, o* » *dei suoi delegati,* sotto la pena della perdita della stampa, e » di 50 scudi, contro il padrone della stamperia o suo ministro, da applicarsi per metà all' accusatore palese o segreto, e per l' altra metà alla cassa delle multe. »

Notificazione del 5 *febbraio* 1793: — ivi — « In aumento » e spiegazione dell' articolo 6 della Notificazione del 30 gennaio ultimo, È DICHIARATO che la licenza da ottenersi dai » vescovi del Granducato, o loro delegati, riguarda *unicamente* » la pubblicazione di opere, fogli, manoscritti o stampati che » *si ravvolgono* SOPRA MATERIE di TEOLOGIA, ed INTERESSANO » I DOGMI DELLA NOSTRA SANTA CATTOLICA RELIGIONE, *e non*

» negli impieghi persone che occultamente saranno promotori fiscali del » Santo Officio e delle curie ecclesiastiche, perchè senza esser tali non potranno esser sicure da qualche accidente. »

» *gli altri di argomento diverso da questo,* per i quali il regio
» Governo intende che *non sia necessaria* se non che la per-
» missione dei suoi RR. Censori, ai QUALI RIMANE SEMPRE
» ESCLUSIVAMENTE E SENZA ECCEZIONE ALCUNA, affidata la re-
» visione ed approvazione di *qualunque* scritto o libro che si
» voglia mettere alla pubblica luce per mezzo delle stampe, o
» in altra guisa, in tutto il Granducato. »

La notificazione del 30 maggio 1814, pubblicata per singolarità assai strana dal *Maire* di Firenze, rinnovando la censura preventiva, non fa altrimenti parola della censura episcopale. Art. 1: — ivi — « Che non è permesso ad alcuno di pubblicare
» in stampa libro o foglio qualunque, che non sia stato pre-
» ventivamente sottoposto alla revisione, e non abbia riportata
» l' approvazione in Firenze del *Presidente del Buon Governo,*
» in Livorno del *Governatore di quella città,* e nelle altre pro-
» vincie dei *respettivi commissari regi* e dei *deputati che ver-*
» *ranno delegati dai medesimi,* nei luoghi subalterni delle re-
» spettive Giurisdizioni, previa l' approvazione del Presidente
» del Buon Governo, ed in ordine alle istruzioni che verranno
» su di ciò combinate. »

Finalmente la legge del 6 maggio 1847, sottrae agli uffici di revisione la censura delle *opere o scritti di Catechismo religioso o che abbiano per subietto principale e diretto dottrine teologiche* e la deferisce non già ai vescovi, ma al *Consiglio superiore di revisione,* al quale spetta concertarsi colla Segreteria di Stato per interpellare *l' ordinario della Diocesi* nella quale tali opere si vogliano pubblicare. Art. 23: — ivi — « Le at-
» tribuzioni come sopra conferite agli uffici di revisione non
» si estenderanno alle *opere o scritti di* CATECHISMO RELIGIOSO,
» o *che abbiano per* SUBIETTO PRINCIPALE E DIRETTO DOTTRINE
» TEOLOGICHE; la revisione di queste opere o scritti sarà de-
» voluta al *Consiglio superiore di revisione,* il quale *si concer-*
» *terà coll' I. e R. Segreteria di Stato, perchè sia nei conve-*
» *nienti modi* INTERPELLATO *l' ordinario della diocesi nella*
» *quale tali opere si vorranno pubblicare.* »

Rimane adunque fuori di controversia che in ordine alla legislazione toscana anteriore al 1848:

La censura preventiva dei libri fu sempre considerata come parte integrale della Regia Giurisdizione.

L' intervento dell' autorità episcopale venne ristretto tas-

sativamente alle *opere che si ravvolgono sopra materie di teologia, e interessano i dogmi della santa cattolica religione*, ovvero alle *opere di catechismo religioso*, o che *abbiano per subietto principale e diretto dottrine teologiche*.

Questo intervento non era nemmeno diretto nè consentito come esercizio di libera autorità, ma piuttosto come *parere consultivo* per delegazione del Governo, poichè la legge del 1847 rinnuova in questa parte le disposizioni della legge del 1743.

Nè questo deve fare maraviglia, ove si rammenti che la gelosia di Governo era giunta al segno, che i vescovi toscani non potevano nemmeno pubblicare le loro Pastorali, senza la censura preventiva della Segreteria del R. Diritto.

§ II.

Questo principio di pubblico diritto non fu mutato nel 1848.

Lo Statuto fondamentale dell' 11 febbraio 1848, era preordinato ad attuare il pensiero che ebbero Leopoldo I e Ferdinando III di dotare la Toscana di una *rappresentanza nazionale che mentre corrispondesse ai pubblici desiderii ed ai bisogni dei tempi, conservasse alla toscana famiglia quel principio politico-amministrativo, al quale essa va debitrice della sua floridezza, e le desse quelle garanzie che possano assicurarle un felice avvenire.*[1]

Lo Statuto fondamentale era preordinato a proclamare il principio di libertà come legge comune innanzi alla quale non avvi nè privilegi di classi nè accettazione di persone, e quindi mentre volevasi che la *religione cattolica apostolica romana*, fosse la sola religione dello Stato, dichiaravasi altresì che liberi fossero gli altri culti permessi dalla legge,[2] e che eguali davanti alla legge fossero tutti i Toscani, qualunque culto esercitassero.[3]

Quando pertanto lo Statuto stesso dichiarando che LA STAMPA È LIBERA, MA SOGGETTA AD UNA LEGGE REPRESSIVA, soggiungeva che le *opere che trattano ex professo di materie religiose saranno soggette a censura preventiva,*[4] se creava una ecce-

[1] Statuto fondamentale nel proemio.
[2] Statuto fondamentale, Art. 3.
[3] Idem, Art. 4.
[4] Idem, Art. 7.

zione che non si leggeva in nessuna delle costituzioni degli Stati cattolici, e nemmeno nella *charte octroiée* di Luigi XVIII. non poteva intendere nè intese di creare un diritto nuovo, ma di conservare in questo proposito il diritto antico.

La Toscana era per questa parte in una condizione veramente privilegiata. Mentre in altri paesi la libertà costituzionale non poteva fondarsi che distruggendo le superstiti reliquie del medio evo, con necessaria offesa delle classi privilegiate: in Toscana dove l'opera del distruggere era compita quasi da un secolo, non altro rimaneva a farsi che affidare una volta i principii della sua civiltà non più alle mutabili volontà degli uomini, ma alla efficacia permanente e moralizzatrice delle istituzioni. Così fra noi il nuovo ordine costituzionale, perchè potesse entrare nelle consuetudini del paese, non altro esigeva che restituire a tutti l'uso legittimo della libertà già confiscata o per gelosia di potere o per smania di governare, o per spirito di pedanteria.

Era in una parola lo Statuto fondamentale il miglior concordato possibile che potesse farsi colla Corte di Roma. Lo stesso principio che assicurava la libertà dei cittadini, assicurava la libertà episcopale nell'esercizio dell'apostolico ministero. E mentre a modo di esempio in Piemonte la promulgazione della legge costituzionale era per il clero perdita inevitabile di privilegi e d'immunità, in Toscana lo Statuto fondamentale era necessariamente per il Clero stesso, acquisto di libertà. Questo e non altro esser doveva lo spirito vivificante della Costituzione nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, non essendo difficile, posto il principio, il trovarne senza ambagi e senza cavilli le applicazioni dentro limiti richiesti dall'ordine pubblico, dalla natura delle cose e dalla indole diversa delle due giurisdizioni.

Mentre pertanto abolivasi la censura preventiva per dar luogo alla libertà della stampa, sottoposta essa pure come ogni altra libertà a leggi repressive, fu creduto opportuno non già di deferire al potere episcopale un'autorità che il diritto pubblico toscano non gli consentiva, ma di creare una limitazione al principio generale, conservando per certe determinate scritture le leggi antiche.

La legge sulla stampa del 17 maggio 1848, applica l'art. 7. dello Statuto Fondamentale nel senso da me indicato.

Infatti, dopo di aver detto questa legge nell'art. 1, che: — ivi — « *ogni pubblicazione di opere o scritti stampati è li-* » *bera, purchè si osservino le norme imposte dalla presente* » *legge, e* SALVO QUANTO *è prescritto dal successivo articolo* 83 » *per le* OPERE CHE TRATTANO EX PROFESSO DI MATERIE RELI- » GIOSE »; nell'art. 83 della legge stessa si dice espressamente: — ivi — « *per le opere che* TRATTANO EX PROFESSO DI MA- » TERIE RELIGIOSE, *alle quali in forza dell' articolo* 5, *dello* » *Statuto Fondamentale non deve applicarsi la presente legge,* » RIMANGONO FERME FINO A NUOVA DISPOSIZIONE LE LEGGI E I » REGOLAMENTI CHE SONO ATTUALMENTE IN VIGORE. »

Il litterale disposto dell' art. 83 della legge del 17 maggio 1848 ci assicura pertanto che le nuove discipline in materia di stampa non indussero mutamento alcuno in questa parte, e che in ordine all' art. 7 dello Statuto Fondamentale, ed in ordine all'art. 83 della legge sulla stampa, la censura preventiva delle stesse opere che *trattano ex professo di materie religiose* non venne punto nè poco deferita all' autorità episcopale, ma fu mantenuta alla I. e R. Segreteria di Stato, cui spettava *l' interpellare l' Ordinario diocesano nei modi convenienti* intorno al tenore delle opere stesse.

L' Ordinario diocesano nel sistema della legislazione toscana anteriormente al Concordato colla Santa Sede non ebbe *autorità censoria*, ma VOTO CONSULTIVO, dietro *speciale interpellanza.*

§ III.

La censura preventiva fu deferita veramente alla autorità episcopale in forza del *Concordato* stipulato tra la Santa Sede e il Governo Toscano [1] ma restrittivamente per le stesse opere che erano state eccettuate dallo *Statuto Fondamentale* e dalla legge sulla stampa. Art. 3. — ivi — « È riservata esclusiva- » mente agli Ordinari respettivi la censura preventiva delle » opere e degli scritti che *trattano ex professo di materie re-* » *ligiose.* »

È da notarsi però che l'Autorità Governativa non ha abbandonata qualunque ingerenza nell' applicazione di quest' articolo del Concordato.

[1] Il Concordato è del 25 aprile 1851.

Imperocchè le istruzioni approvate da S. A. I. per la esecuzione dell' art. 3 del Concordato,[1] mentre tengono ferma la massima che il *voto* del vescovo diocesano ha carattere *decisivo* non soggetto a rimedio alcuno,[2] stabiliscono altresì l'altra massima, che gli *Autori, Editori, Stampatori* e *loro incaricati,* devono presentare le *opere che trattano ex professo di materie religiose,* non direttamente all' Ordinario, ma alla *Segreteria del Ministro dell' Interno*[3] cui spetta *il trasmetterle agli Ordinari che, rivedutele,*[4] devono *rinviarle* allo stesso dicastero *col loro voto decisivo,*[5] e cui spetta egualmente il *dare significazione della episcopale decisione alle Parti interessate,*[6] non che l' *avviso al R. Procuratore e al Prefetto, onde ciascuno sodisfaccia alle proprie respettive ingerenze.*[7]

Abolito pertanto lo Statuto Fondamentale, è rimasta in vigore la legge sulla stampa del 17 maggio 1848, salve le modificazioni indottevi dalla legge del 10 luglio 1849. Ed il Concordato ha mantenuto dirimpetto agli *Autori, Editori, Stampatori,* la libertà di cui essi cominciarono a godere collo Statuto Fondamentale, salva la sola eccezione scritta nello Statuto Fondamentale e nella legge del 17 maggio 1848, e poi ripetuta *colle identiche parole* nel Concordato.

Nessun' altra novità il Concordato ha introdotta, tranne il convertire in *voto decisivo* degli Ordinari su certe determinate opere, quello che per lo innanzi era *voto consultivo,* mantenendo però l' intervento dell' Autorità Governativa come il solo veicolo legittimo tra gli Autori, Editori, Stampatori e l' autorità episcopale, quanto alla trasmissione delle opere, quanto al rinvio della decisione, quanto alla partecipazione di essa, quanto alla sanzione e quanto alla applicazione delle pene.

Articolo secondo.

Si determina il vero carattere delle opere sottoposte alla censura repressiva.

In ordine all' art. 7 dello Statuto Fondamentale, in ordine agli art. 1 e 83 della legge sulla stampa, in ordine all' art. 3 del

[1] Le istruzioni sono del 21 agosto, e vennero pubblicate il 25 agosto.
[2] Cit. Istr. Art. 6 e 7.
[3] Idem, Art. 1.
[4] Idem, Art. 5.
[5] Idem, Art. 6.
[6] Idem, Art. 6.
[7] Idem, Art. 8.

Concordato, *alla censura preventiva* sono pertanto soggette tassativamente le *opere* o *scritti* che *trattano ex professo di materie religiose*. La locuzione è identica in queste tre leggi.

Dobbiamo adunque determinare il significato giuridico di questa locuzione = *opere o scritti che trattano ex professo di materie religiose* = determinarlo a norma del *principio generale di libertà*, che per gli *Autori, Editori, Stampatori,* non meno che per i *Vescovi del Granducato* costituisce la LEGGE COMUNE; = determinarlo nel suo carattere di eccezione al dirimpetto delle regole di ragione e del nostro pubblico diritto; determinarlo in una parola:

Prima quanto alla *lettera della legge;*

Quindi al dirimpetto dello *spirito della legge;*

E finalmente riguardo al *modo col quale la legge è stata interpretata ed applicata.*

§ I.

Lettera della Legge.

Premessa la regola elementare di ragione che le eccezioni alla Legge comune devono interpretarsi restrittivamente, nè possono estendersi mai da caso a caso, in specie ove si tratti di disposizioni penali: [1] e premesso egualmente che il miglior criterio, per interpretare una legge si è quello di porla a ragguaglio colle Leggi precedenti,[2] è evidente che due sono gli estremi, il concorso copulativo dei quali è richiesto dalla Legge, onde un' opera o uno scritto sia sottoposto alla Censura preventiva, cioè:

Che l' opera o lo scritto *tratti di materie religiose.*

Che l' opera o lo scritto *ne tratti ex professo.*

Per raggiungere la definizione di questi due estremi la Camera di Consiglio si è fermata alla sola interpretazione filologica delle parole, ma a parer nostro anche nel determinare tale più magra interpetrazione, o non ha colto nel segno, o non ha compiuta la sua faccenda.

[1] L. 141, ff *De Reg. juris:* — ivi — « *Quod contra rationem juris re-* » *ceptum est, non est producendum ad consequentias.* »

[2] Leg. 29 ff *De Legibus:* — ivi — *Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur.* L. 27 ff *ead:* — ivi — *Antiquiores Leges ad posteriores trahi usitatum est.*

Imperocchè, quanto al primo estremo è da notarsi filologicamente:

I. Che la parola TRATTARE viene dalla latina *tractare,* la quale vuol dire *sæpe trahere, in longum trahere,* cioè tirare in lungo;[1] e quindi come traslativamente vale esercizio di una data cosa,[2] così applicata al caso nostro vale dissertare specialmente intorno ad un dato soggetto:[3] talchè ne viene la parola *tractatus,* che vale libro in cui di una data cosa si discorre.[4] E però italianamente quel solo significato deve accettarsi che vale *esser quella tal cosa l' argomento e soggetto di esso libro o scrittura.*[5]

II. Che la parola *materia,* latinamente e italianamente vuol significare il *soggetto intorno al quale altri scrive o parla.*[6]

III. Che la parola RELIGIOSE, viene da *Religione,* che tanto in latino, quanto in volgare significa *culto che si rende a Dio,*[7] e quindi applicata alle cose significa *sacro, appartenente a religione.*[8]

Ed è pure da notarsi sempre filologicamente quanto al secondo estremo:

I. Che la parola EX PROFESSO derivante dal verbo *Profiteor*[9] vale latinamente *non dissimulate et quasi ex professione.*[10]

[1] Calep. *Septem linguarum.*

[2] Terenzio, In prol. *Phorm.,* v. 17: « *Qui artem tractant musicam,* » Cic. 2. *Verr.* « *Eras tu quæstor, pecuniam publicam tu tractobas.* »

[3] Calep. cit., in verbo *Tracto pro disserere.* Cic., I, De Orat. *Forenses (res) sceuica prope venustate tractavit :* « Plin., lib. 2, cap. 42. « *Scrupolosius tractabo ventos.* »

[4] Plin., lib. 14, c. 4. « *Tractatu toto separatim sententia ejus judicanda est.* »

[5] Manuzzi, Diz., alla parola *Trattare,* § VIII : « *Trattare alcun libro o scrittura d' alcuna cosa, vale esser quella tal cosa l' argomento e soggetto di esso libro o scrittura.*

[6] Calepino, in verb. *Materia :* « *Accipitur argumento orationis, seu libri quod ITALI SOGGETTO appellant.* » Manuzzi, alla parola *Materia ;* § III, « *Dicesi anche il soggetto intorno al quale altri scrive o parla.* »

[7] Calep., in verb. *Religio:* « *Cultus divinus, pietas in Deum.* » Manuzzi, alla parola *Religione :* « *Culto che si rende a Dio.* »

[8] Manuzzi, alla parola *Religioso:* « *Dicesi anche di cosa, e vale sacro, appartenente a religione.* »

[9] Calepino, in verb. *Profiteor :* « *Est confiteri sive affirmare publice, palam, aperte prædicare, iactare, præ se ferre.* »

[10] Calep., in verbo *Professus:* « *Ex professo, est non dissimulate, et quasi ex professione.* » Quintil., lib. 12, cap. 1. « *Ex professo philosophiam estantantibus, parum decori sunt, plerique orationis ornatus.* »

II. Che la parola stessa accettata in italiano vale lo stesso che di *proposito*, cioè *seriamente*.[1]

Standocene adunque anche al mero significato filologico delle parole:

Non concorre il primo estremo voluto dalla Legge, se il libro non abbia per subietto cose sacre appartenenti a religione, cioè concernenti direttamente il culto divino e la pietà verso Dio;

Non concorre il secondo estremo, se le cose sacre appartenenti a religione, cioè concernenti direttamente il culto divino e la pietà verso Dio, non formino *seriamente, di proposito,* cioè *non incidentalmente* ma PIENAMENTE, l' argomento esclusivo e totale del libro.

Ma il giureconsulto, interpetrando la legge, non potendo limitarsi al significato etimologico, e filologico delle parole, deve ricercare anzi tutto il significato giuridico nel quale esse furono adoperate dal legislatore: e questo significato giuridico noi lo troveremo appunto, se ricercheremo nelle leggi precedenti quali erano precisamente le materie, sulle quali veniva richiesto in addietro il parere o la licenza del vescovo diocesano. È questa una logica conseguenza della proposizione dimostrata superiormente che lo STATUTO FONDAMENTALE, e la *Legge sulla stampa,* non intesero di creare in questa parte un diritto nuovo, ma intesero di mantenere il diritto antico. Ora ove si rifletta e si consideri che la legge del 1743 rinviava le opere all' Ecclesiastico perchè esaminasse se vi era *nulla di contrario alla cattolica religione:* che la legge del 7 giugno 1791 ordinava espressamente che alla Segreteria di Stato spettasse la censura delle opere *concernenti materie ecclesiastiche e giurisdizionali:* che la legge del 5 febbraio 1793 dichiarava la licenza dei vescovi riguardare soltanto le opere *che si ravvolgono sopra materie di teologia,e interessano i dommi della nostra santa cattolica religione:* che la legge del 1847 rammenta con formula più esatta opere o scritti di *catechismo religioso o che abbiano per subietto principale e diretto dottrine teologiche,* quando a tutto questo si ponga mente, ne scendono

[1] Manuzzi, alla parola *Professione,* § VIII : *Di professione,* posto, avverb. vale *« Di proposito, ex professo.» Proposito,* § XIV, *Di proposito, vale seriamente.*

tre conseguenze giuridiche a parer nostro intuitive e indubitate, cioè:

Che nel linguaggio legislativo le *materie ecclesiastiche e giurisdizionali* sono essenzialmente distinte dalle *materie religiose;*

Che nel concetto delle leggi nostre le *materie religiose* essenzialmente distinte dalle *ecclesiastiche* e *giurisdizionali,* sono quelle soltanto che *interessano i dommi della santa cattolica religione.*

Che mentre le opere concernenti materie *ecclesiastiche* o *giurisdizionali* sono riserbate alla censura politica, l' intervento della autorità episcopale viene ristretto alle opere che *interessano i dommi della santa cattolica religione,* specificate poi nella legge del 1847 in quelle di *catechismo religioso,* o in quelle che *abbiano per subietto principale e diretto dottrine teologiche.* Col soccorso delle leggi precedenti ecco adunque trovata la interpetrazione logico-giuridica dei due estremi voluti dalla legge perchè sia luogo alla censura episcopale.

Concorre il primo estremo, cioè che la opera *tratti di materie religiose,* quando essa si ravvolga sopra materie concernenti i *dommi della santa cattolica religione.*

Concorre il secondo estremo, cioè che ne tratti *ex professo,* quando i *dommi della santa cattolica religione* siano subietto *principale e diretto della opera stessa.*

In una parola, stando alla lettera della legge, sottoposte a censura preventiva dei vescovi sono quelle opere soltanto che sono destinate all' insegnamento, ed alla esposizione o popolare o scientifica del domma religioso. Non vi sono altre opere diverse cui possa convenire la qualificazione voluta dal Legislatore.

Ma ciò non è tutto; poichè al significato filologico e giuridico delle parole si congiunge la interpetrazione autentica dello stesso legislatore.

Ricordisi che il Concordato colla Santa Sede usa la stessa locuzione: « *opere che trattano ex professo di materie religiose;* »[1] e rammentisi pure che il Concordato fu seguito da *Istruzioni* approvate da S. A. I. e Reale, che dovevano regolarne in questa parte la esecuzione.[2] In tali Istruzioni è detto espressamente che: — ivi — « *contro i trasgressori sarà pro-* » *ceduto a diligenza dei Regi Procuratori NEI CASI,* modi *e*

[1] Concordato del 25 aprile 1851, Art. III.
[2] Istruzioni del 25 agosto 1851.

» FORME *che prescrive la legge del 5 Maggio* 1847, MANTENUTA » IN OSSERVANZA *dal disposto delli articoli* 1 *e* 83 *della successiva legge del* 17 *maggio* 1848. »[1] In queste parole pertanto sta la interpetrazione degli articoli LXXXIII della legge sulla stampa, e dell' articolo III del Concordato per triplice ragione:

PRIMO, perchè il legislatore ha fatto intendere che *l' articolo III del Concordato altro non era che la ripetizione identica dell' articolo I e LXXXIII della legge sulla stampa.*

SECONDO, perchè il legislatore ha detto *che gli articoli I e LXXXIII della legge sulla stampa avevano mantenuto in vigore la legge del* 1847.

TERZO, perchè il legislatore ha prescritto, espressamente, che i CASI, MODI e FORME da *procedersi contro i trasgressori all' articolo III del Concordato,* FOSSERO QUELLI E NON ALTRI della legge del 1847.

I CASI della legge del 1847 riguardanti la Censura ecclesiastica, sono quelli: — ivi — « DI OPERE O SCRITTI DI CATE- » CHISMO RELIGIOSO, O CHE ABBIANO PER SUBIETTO PRINCIPALE » O DIRETTO DOTTRINE TEOLOGICHE, » non essendovi nella legge stessa altro articolo che colla parola CASI possa essere richiamato dal legislatore.[2]

I MODI sono le penalità stabilite da quell' articolo per gli stampatori, che si attentassero di stampare o pubblicare opere o scritti senza licenza, cioè la *multa da cinquanta a centocinquanta scudi.*[3]

Le FORME sono quelle ordinarie innanzi ai Tribunali di Prima Istanza, stabilite per qualunque specie di trasgressione in materia di stampa.[4]

Dove abbiamo la interpetrazione autentica, è opera vana il fantasticare intorno al significato delle parole. Il legislatore

[1] Istruzioni citate, Art. 9.

[2] Legge del 6 maggio 1847, Art. 23.

[3] Leg. cit., Art. 27: « Il proprietario della stamperia dalla quale verrà » pubblicata con le stampe un' opera o uno scritto qualunque senza l'ap- » provazione voluta dalla presente legge, sarà condannato ad una multa » da cinquanta a centocinquanta scudi. Nel caso di recidiva, la multa » sarà dai centocinquanta ai trecento scudi. »

[4] Leg. cit., Art. 35: « Le trasgressioni alla presente Legge, saranno » deferite a querela del pubblico accusatore alla cognizione dei Tribunali » di Prima Istanza, i quali ne conosceranno colle forme ordinarie, ed agli » effetti di che nelle Leggi generali del Granducato. »

stesso ci ha detto nell' articolo IX delle Istruzioni del 25 agosto 1851 che quando nella legge sulla stampa e nel Concordato ha sottratto alla legge comune le opere che *trattano ex professo di materie religiose,* ha inteso che tale eccezione fosse ristretta ai *casi* contemplati nella legge del 1847 cioè ALLE OPERE O SCRITTI DI CATECHISMO RELIGIOSO, O CHE ABBIANO PER SUBIETTO PRINCIPALE E DIRETTO DOTTRINE TEOLOGICHE, e così alle opere CHE INTERPETRANO ED APPLICANO LA PAROLA DI DIO RIVELATA; e non si estendesse, come si esprime la legge del 5 febbraio 1793, alle opere DI ARGOMENTO DIVERSO DA QUESTO, e molto meno alle opere (come si esprime la legge del 7 giugno 1791) concernenti MATERIE ECCLESIASTICHE E GIURISDIZIONALI.

§ II.

Spirito della legge.

Ciò che abbiamo detto nel § precedente basterebbe alla causa; ma poichè agli argomenti desunti dalla *lettera della legge,* altri pure ne concorrono che possono desumersi dallo *spirito della legge,* che sempre meglio dimostrano la verità della nostra interpetrazione, crederei di mancare al debito della difesa, se di questi tacessi.

Tutto è religione nel mondo, nè vi ha parte alcuna dello scibile umano che non ricongiungasi in qualche guisa a Dio, essendo egli il fonte di ogni scienza, l' alfa e l' omega di tutte cose. Ma se tutte le cose e tutte le dottrine interessano la religione, in quanto che tutte abbiano e debbano avere il loro fondamento ontologico nella rivelazione, principio e fine ad ogni operare, non tutte hanno per argomento la religione, nè tutte la riguardano in modo eguale; poichè in quelle stesse dottrine che hanno per argomento la Religione, una differenza essenziale fu e sarà sempre tra quelle che riguardano la FEDE, e quelle che riguardano la CHIESA considerata come istituzione esterna; tra quelle che riguardano il DOMMA e quelle che riguardano la DISCIPLINA; tra quelle che riguardano la DOTTRINA, e quelle che riguardano il CLERO, e i suoi BENI TEMPORALI.

La Chiesa ha un diritto supremo di vigilanza sulle opere dell' ingegno umano, onde non avvenga che per esse diretta-

mente o indirettamente si attacchino o si turbino i fondamenti della religione; e in questo aspetto ha ragione il cardinale De Luca, quando repudia la distinzione tra i libri che *riguardano il domma*, e quelli che *riguardano i costumi, la pietà, la potestà o la libertà della Chiesa;*[1] ma rispetto alla penalità nel fòro esterno, ma rispetto alle sequele sulla libertà e sui beni dei cittadini, ma rispetto ai rapporti della Chiesa collo Stato, quando pure non si voglia applicare il principio, per me sempre più vero, della libertà assoluta, e quando anche la stampa in generale gemesse sotto i vincoli della censura preventiva, la distinzione fra *materie* e *materie* non può essere disconosciuta, e lo stesso cardinale De Luca ce ne offre il fondamento scientifico, subito che non dubita di consigliare alla stessa autorità ecclesiastica di essere circospetta in materia di proibizione, onde la *facilità e frequenza di tale arma non degeneri in vilipendio, e non produca inconvenienti.*[2]

Questi pericoli cui accenna il cardinale De Luca toccando non solamente le coscienze, ma anche la società, non potevano sfuggire alla attenzione del poter civile, al quale interessava altresì che la propria autorità non ne fosse offesa, e la stessa industria libraria fosse tutelata. Quindi appena il clero volle trarre la censura ecclesiastica alle conseguenze penali del fòro esterno, o rifiutò di riconoscerla affatto, o per modo di transazione la circoscrisse quanto alla competenza e quanto alle attribuzioni.

Così vediamo che l'imperatore Napoleone limitò la censura episcopale ai libri concernenti il culto religioso.[3]

Così vediamo che lo Statuto Sardo la circoscrive ai libri che riguardano il culto, ai libri che contengono i documenti primordiali della fede, ai libri destinati all'insegnamento religioso.[4]

[1] De Luca, *Relat. Rom. Curiæ.* Disc. XIX, n. 14.

[2] Disc. cit. n. 25: — ivi — « Apud omnes commendabile reputatur, » ut quo magis fieri potest, parce, ac circumspecte in hac prohibitione » procedatur, ne facilitas vel frequentia vilipendium causet, aliaque pro- » ducat inconvenientia. »

[3] Decreto imperiale del 7 germinale, anno XIII, Art. 1. — ivi — « Les » livres d'Eglise, les Heures et Prières, ne pourront être imprimés, ou » reimprimés que d'après la permission donnée par les evêques diocésains, » laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête » de chaque exemplaire. »

[4] Stat. Costit., Art. XXVIII: — ivi — « Le *Bibbie*, i *Catechismi*, i *li*

Così il toscano legislatore più deferente degli altri verso l' autorità della Chiesa la circoscrisse ora ai libri che interessano i *dommi della nostra religione*, ora alle *opere che trattano di teologia*, ora ai *catechismi*, o altre *opere che trattano* per modo *principale e diretto di materie teologiche*.[1]

Insomma il poter civile quando ammesse la censura ecclesiastica agli effetti del fòro esterno, l' ammesse sempre come eccezione alla regola generale, e dentro certi limiti tassativamente indicati. Nè questo deve fare maraviglia, nè può essere soggetto di scandalo alle coscienze anche le più timorate; imperocchè da un lato la dottrina stessa cattolica ammette si distingua nella religione quella *parte che essendo immutabile*, viene sottratta al libero esame per restare soggetta unicamente alla fede di cui la Chiesa è custode, da *quella parte che essendo mutabile* viene rilasciata all' esame della ragione individuale, ed ammette la onesta libertà della discussione:[2] e dall'altro lato non credo che la Chiesa, la quale tanto prosperò in mezzo alle persecuzioni degl'imperatori pagani, abbia bisogno alcuno del poter civile; la cui protezione se non è vantaggiosa nelle faccende del commercio e della industria, non può esser buona nè salutare nelle cose di religione. La storia ci ammonisce pur troppo cosa avvenga, quando il poter civile voglia assumersi l' incarico o d' illuminare i pusilli o di tutelare le coscienze. La strage di San Bartolommeo; la revoca dell' editto di Nantes; la costituzione civile del clero: la proscrizione dei preti non giurati; e poi il culto della Ragione, e dell' Ente Supremo furono, per non uscire di Francia, i frutti fatali di uno stesso sofisma.

Lo spirito adunque dal quale furono mossi i legislatori, quando per eccezione ammessero la censura ecclesiastica per certe opere specialmente eccettuate, non altro fu nè altro potè essere che di ordine pubblico. E chi voglia giudicare sanamente avrà luogo di persuadersi che essi ebbero in mira soltanto di procurare colla approvazione del vescovo la morale sicurezza che i libri, i quali si spacciavano come destinati all'insegnamento

» *bri liturgici* e *di preghiere*, non potranno essere stampati senza il pre-
» ventivo permesso del vescovo. »

[1] Leggi nostre citate.

[2] Muratori, *De ingeniorum moderatione in Religionis negotio.* Opera stampata a Parigi nel 1714 sotto il pseudonimo di *Lamindo Pritanio*: Si vedano specialmente i capit. XII, XIII, XIV, XV e XVI.

religioso ed all' esercizio del culto cattolico, fossero conformi al domma e alla disciplina della Chiesa, onde non accadesse che i Cattolici in buona fede pregassero in modo difforme dai riti e dalla dottrina della Chiesa, che i credenti fossero tratti in inganno dal titolo dei libri che acquistavano per istruire nella Religione sè stessi e i loro figli, o che il clero si trovasse ad avere tra mano come libri destinati all' esercizio del suo ministero, libri contrari alla liturgia, ed alle tradizioni della Chiesa. Fate che sul frontespizio si trovi scritto che quei tali libri sono destinati ai Protestanti, ai Metodisti, ai Quacqueri o agli Ebrei, e la ragione della Legge sparisce affatto; le leggi in questione non altro carattere hanno che di una garanzia data ad un tempo ai vescovi, ai fedeli ed ai padri di famiglia.

Determinato così lo spirito delle Leggi, come s' intende *a priori* che in Francia e in Piemonte ed anche in Toscana, non potè venire in mente al Legislatore che fossero soggetti alla censura episcopale i libri destinati al culto o all' insegnamento religioso non dei Cattolici, ma dei Protestanti, dei Valdesi o degli Ebrei, s' intende a priori altresì che non potè venire in mente al Toscano Legislatore di sottoporre alla censura episcopale i libri che trattano di materie ecclesiastiche o di materie giurisdizionali. La ragione politica e i principii economici si opponevano egualmente a tale concetto.

Opponevasi la ragione politica, perchè non potevano lasciarsi al giudizio dei vescovi materie che interessano direttamente il diritto pubblico dello Stato, le nostre Leggi, la nostra Giurisprudenza, l' insegnamento di quelle dottrine civili che è bene siano diffuse quanto maggiormente si può nei cittadini.

Si opponevano i principii economici, poichè la industria libraria non è la infima o la meno produttiva fra quelle del nostro paese. Mentre tanto fecero le Leggi per emancipare le altre industrie dai vincoli sotto i quali gemevano, sarebbe stato assurdo che la sola industria libraria dovesse rimanere inceppata dai vincoli ben più incomodi della censura episcopale. Autori e stampatori sanno per prova quanto sia incomoda ogni specie di censura preventiva. Pure se la industria libraria potè prosperare in qualche modo in Toscana, ciò avvenne perchè non ad altra censura fu sottoposta che a quella del Governo. L' esempio degli Stati nei quali vige tuttora la censura ecclesiastica, può indicarci a qual segno sarebbe fra noi la industria libra-

ria, se fosse rimasta come era prima del 1747 sotto un regime diverso. Non è mio ufficio il dire, se quello che ne avrebbe scapitato la industria sarebbe stato guadagno netto per la Religione.

In Toscana pertanto dove la censura preventiva dal 1747 in poi fu sempre considerata come attributo della sovranità, dove le leggi giurisdizionali formano gran parte del pubblico diritto, dove lo Stato *non ateo* ma *laico* ebbe antichissime leggi di polizia ecclesiastica, dove l'insegnamento delle dottrine morali e civili fu sempre sotto la dependenza del poter civile, dove fu massima di governo il contenere il clero nei limiti della sua autorità spirituale, dove finalmente a tutte le industrie vollero assecurarsi i benefici frutti della libertà, se il Legislatore sottopose tassativamente alla censura episcopale i *Catechismi* e le opere che trattano *per modo principale e diretto di materie teologiche*, o EX PROFESSO di *materie religiose*, sarebbe il massimo degli assurdi l'ammettere che con tale maniera di esprimersi abbia lasciato adito a supporre che a tale censura, oltre le opere destinate all'insegnamento popolare o scientifico del domma religioso, potessero andarvi soggette le opere che trattano di *materie ecclesiastiche* o *giurisdizionali*, o trattano anche di materie religiose ma incidentalmente o storicamente.

Volendo poi conoscere più addentro la ragione da cui fu mosso il Legislatore Toscano per estendere la censura episcopale, anche alle opere destinate all'insegnamento ed alla esposizione scientifica del domma religioso, sarebbe facile il rinvenirla nello spirito della *legislazione Leopoldina* e che divenne massima di Stato, d'impedire con ogni mezzo che si alimentassero fra noi le controversie religiose. Su di che mi astengo volentieri dal proferire giudizio. Poichè se per un lato è bene che non si gettino nel Popolo e nel Clero i semi fatali delle discordie religiose, l'impedire per massima politica ogni specie di controversia, mi richiama alla mente *Catone il Vecchio*, che consigliava il Fattore ad istillare nei servi rustici il salutare pensiero che *alle cose di Religione ci pensava il Padrone per tutti loro*. Niuno ignora però che la politica del silenzio era contro, e non a favore del Clero, e probabilmente foggiata alla stessa scuola che ispirò al *conte Alfieri*, il suo celebre madrigale.

Nè dicasi che la locuzione adoperata posteriormente al 1847,

cioè *opere che trattano ex professo di materie religiose,* sia più lata della locuzione usata nelle Leggi precedenti. Imperocchè è facile l'accorgersi, che l'obietto, il quale avrebbe una qualche rilevanza ove la nuova locuzione s'incontrasse la prima volta nel *Concordato colla Santa Sede,* non ha valore alcuno quando essa si trova nello STATUTO FONDAMENTALE, e nella *Legge sulla stampa* del 1848. Sarebbe puerilità il supporre che nel 1848 il Legislatore avesse inteso di allargare le attribuzioni della censura ecclesiastica, quando per conto suo abbandonava ogni specie di censura preventiva. Volendo indagare il perchè fosse usata nello STATUTO FONDAMENTALE una locuzione diversa da quella usata nella Legge del 1847, non anderebbe lungi dal vero (ed io sarei forse in grado di assecurarlo) chi dicesse che la nuova locuzione creduta più compendiosa e più scientifica fosse preordinata unicamente a comprendere le identiche opere specificate nello Statuto di Sardegna cioè, le *Bibbie,* i *Catechismi,* i *Libri di preghiere,* e *di liturgia,*[1] sia perchè sembrasse che la locuzione usata dalla Legge del 1847 non fosse troppo adatta a comprendergli tutti, sia perchè fosse creduto che le garanzie costituzionali date agli eterodossi, ed il nuovo diritto pubblico che inauguravasi in Toscana non consentisse che le opere di teologia fossero sottratte alla legge comune. Ma comunque ciò sia, mentre sarebbe una singolare amenità, il supporre che nel 1848 si volesse allargare la censura ecclesiastica, mentre abolivasi quella del governo, non è luogo oggi a fare disputa ulteriore, quando il Legislatore ci ha detto nelle ISTRUZIONI al Concordato, che le due locuzioni apparentemente diverse hanno lo stesso significato.

Lo spirito adunque della Legge Toscana non fu quello di estendere la censura episcopale alle opere concernenti *materie ecclesiastiche e giurisdizionali,* nè a quelle nelle quali le *materie religiose* sono trattate O INDIRETTAMENTE, O INCIDENTALMENTE, O ISTORICAMENTE, ma di restringerla a quelle soltanto le quali o contengono i documenti fondamentali del credere, o sono destinate all'esercizio del culto, o sono dirette all'insegnamento ed esposizione popolare e scientifica del domma religioso, per il doppio fine di avere nella approvazione

[1] Prima che fosse promulgato lo statuto fondamentale, furono promulgate le *basi fondamentali* dello Statuto sardo, ove leggevasi l'articolo in questione.

preventiva del vescovo una garanzia dovuta ai padri di famiglia ed ai fedeli, ed una barriera contro lo spirito di controversia, e contro le discordie religiose.

§ III.

Interpetrazione giurisprudenziale.

Quello che abbiamo detto sia in ordine alla *lettera,* sia in ordine allo *spirito* della legge, riceve ampia conferma dai responsi della giurisprudenza.

Una volta soltanto si è presentata ai Tribunali solenne occasione d'interpetrare, e di applicare l'articolo 83 della legge sulla stampa; e questo avvenne quando una tipografia di Firenze per conto altrui ristampò la Bibbia volgarizzata dal *Diodati.*

Lo Statuto fondamentale, prima sospeso e poi abolito, era sempre in vigore, quando questa trasgressione fu deferita alla cognizione dei tribunali.

Lo stampatore fondavasi sull'articolo della costituzione e sulla legge della stampa, per concludere che la Bibbia non era compresa tra le opere eccettuate, e fondavasi in subalterna ipotesi sulla sua buona fede. Ma la Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, mentre nulla disse in proposito della *buona fede,* ritenne che la Bibbia fosse compresa nello spirito della legge che deferisce alla censura episcopale le opere che trattano *ex professo di materie religiose.*

Questa Sentenza fu denunziata alla Corte Suprema di Cassazione, la quale la cassò per denegata giustizia, non avendo tenuto conto della buona fede allegata dall'accusato. Ma la Corte Suprema mentre ritenne come il Tribunale di Prima Istanza che la Bibbia fosse compresa nel *senso grammaticale, logico e giuridico* della legge fra le opere che trattano *ex professo di materie religiose,* con questa sua decisione che raccomandasi nel suo contesto all'esame del Tribunale [1] fissò altresì le norme interpetrative, quanto alla *lettera,* e quanto allo *spirito* della legge stata subietto principale del Ricorso.

Quanto alla *lettera,* disse che le parole, *opere che trattano*

[1] Vedi documento G.

ex professo di materie religiose, stessero a significare *opere che hanno per* SOGGETTO, *per* ARGOMENTO, PIENAMENTE, INTERAMENTE MATERIE ALLA RELIGIONE TOTALMENTE SPETTANTI:

Quanto allo *spirito,* disse che il legislatore *fu mosso dal fine di conservare* (NEI RAPPORTI DELL'ORDINE CIVILE) alla fede cattolica i suoi caratteri essenziali di purità e di unità; e quindi ogni qualvolta si trattasse *delle opere superiormente definite,* occorresse la censura preventiva del vescovo, *per evitare le* ALTERAZIONI, LE CONTRAFFAZIONI, che *potessero incorrervi,* e *ovviare agli errori e perniciose dottrine che vi si potessero contenere ed insinuare.*

Questa interpetrazione fornitaci della Corte Suprema di Cassazione, anteriormente al *Concordato* e *successive Istruzioni,* mentre servì a comprendere nella sanzione della legge le *Bibbie* e i *Libri di preghiere,* non meno che le opere destinate all'*insegnamento ed alla esposizione popolare o scientifica del domma religioso,* conferma colla sua insindacabile autorità la nostra difesa, e serve così egualmente per sottrarre alla lettera ed allo spirito della legge le opere concernenti materie *ecclesiastiche e giurisdizionali,* e le opere che trattano di materie religiose o *indirettamente* o *incidentalmente.* Il solo buon senso ci dice che opere siffatte non hanno per SOGGETTO, o per ARGOMENTO, PIENAMENTE, INTERAMENTE, MATERIE ALLA RELIGIONE TOTALMENTE SPETTANTI.

CAPITOLO TERZO.

Applicazione concreta delle precedenti dimostrazioni.

Abbiamo adunque definiti nei capitoli precedenti i due punti sostanziali della causa presente.

È CERTO in FATTO che l'*opera del Sarpi* (subietto della pretesa trasgressione), altro non è che una *storia ecclesiastico-politica* concernente i fasti del Concilio di Trento, nei suoi rapporti colle discordie religiose del tempo e colla politica dei governi. (Cap. I.)

È CERTO in DIRITTO che la legge toscana, sotto il regime della libertà della stampa, assoggetta alla censura preventiva dei vescovi, non tutte le opere che *trattano di materie religiose,* ma quelle soltanto che trattano *pienamente, interamente* di materie

alla religione *totalmente* spettanti, o perchè contengano *i documenti della religione rivelata*, o perchè siano destinate all'*esercizio del culto* ed all'*insegnamento religioso* del popolo, o perche *delle materie teologiche o dommatiche* ne trattino colle regole e coi metodi delle scienze, come fa un professore della materia. (Cap. II.)

Poste queste conclusioni di fatto e di diritto, la risoluzione della causa dipende dalle due seguenti ispezioni cioè:

Se una opera di storia anche puramente ecclesiastica sia compresa nella lettera e nello spirito della legge.

Se sia specialmente compresa nella lettera e nello spirito della legge la *Storia del Concilio di Trento di Frà Paolo Sarpi.*

§ I.

Se è impossibile il supporre una storia civile e politica qualunque dalla quale rimangano esclusi i fasti della Chiesa e le vicende religiose dei popoli, a più forte ragione non può immaginarsi storia ecclesiastica di qualunque tempo, di qualunque luogo, di qualunque forma, nella quale non abbiano luogo principalissimo le dissidenze religiose, le aberrazioni degli eretici, le controversie ecclesiastiche, le discussioni e le deliberazioni dei concilii e con tutto questo la esplicazione e le vicende del domma, della disciplina e delle dottrine della Chiesa.

Or bene, alle opere di storia ecclesiastica, come sarebbero quelle del Baronio e del Fleury potrà forse applicarsi la legge di cui abbiamo cercata la interpetrazione? No certamente, poichè ad opere sì fatte non conviene nè per la *materia* nè per la *forma* la qualificazione voluta dalla legge.

Non per la MATERIA, perchè le dissidenze religiose, le eresie, le discussioni dei concilii e le dottrine teologiche, comunque *materie religiose*, non sono *argomento e subietto esclusivo* della storia ecclesiastica, la quale ha per argomento principale le vicende della Chiesa considerata come istituzione esterna nei suoi rapporti con tutta la civile società, e quindi la storia ecclesiastica non tratta di materie alla *religione* TOTALMENTE *spettanti*.

Non per il lato della FORMA, perchè le materie stesse intrinsecamente spettanti alla religione, delle quali tratta la storia ecclesiastica, vi hanno luogo non come *dottrine*, ma come FATTI

avvenuti nello spazio e nel tempo; e quindi non essendovi trattate coi metodi delle scienze, e la Storia Ecclesiastica non essendo destinata alla esposizione e insegnamento popolare, o scientifico del domma, non può dirsi mai che tali materie, comunque religiose, vi sieno trattate *ex professo*, e che per conseguenza vi sieno trattate come dice la legge del 1847 per *modo principale e diretto*, o come dice la Corte di Cassazione *pienamente* e *interamente*.

Chi mai potrebbe dire che tratti del *diritto enfiteutico* e ne tratti *ex professo* il Poggi, nel primo tomo della sua opera, ove espone le vicende storiche della Enfiteusi? chi direbbe che tratti delle *matematiche* e ne tratti *ex professo* il Libri nella sua storia delle Scienze Matematiche? chi direbbe che tratti del diritto romano e ne tratti *ex professo l'*Hugo nella sua Storia del Diritto Romano? chi direbbe che tratti *ex professo* di filosofia il Brukero nella sua Storia della Filosofia, o del diritto pubblico il Waton nella sua Storia del Diritto pubblico e delle genti? Finchè non saranno smarriti tutti i criterii del giudicare, da qualunque mezzanamente versato nelle lettere e nelle civili discipline si dirà sempre che trattano *ex professo* di giurisprudenza, di matematiche, del diritto romano, della filosofia e del diritto pubblico, della medicina, e delle scienze tutte, non coloro che di queste scienze fanno la storia, ma coloro che intorno a queste materie hanno fatto dei Trattati appositi, nei quali con forma dommatica o didascalica o polemica (se vuolsi) si espongono coi metodi delle scienze, le definizioni razionali e le deduzioni logiche, delle quali si compone una data scienza: coloro, in una parola, che di tali scienze ne fanno argomento o teoretico o pratico in forma di trattato e di dottrinale esposizione.

Di materie religiose tratta adunque *ex professo* colui che scrive un *libro ascetico* o *dottrinale:* e così non colui che scrivendo una storia ecclesiastica rende conto dei fatti, delle opinioni, dei decreti della Chiesa anche in materia strettamente religiosa; ma quello che assume la trattazione o dommatica o polemica o esegetica, di uno o più dommi, o imprende a discutere scientificamente le *definizioni teologiche*, che in un dato concilio furono sanzionate o condannate dalla Chiesa.

E cade qui in acconcio il notare quanto alla Storia eccle-

siastica, una distinzione razionalissima del *Muratori,* che serve a compire in ogni parte la nostra argomentazione.[1]

Distingue il Muratori la storia della religione in due specie,

Riferisce alla prima tutto quello che, Cristo narrò o fece da per sè, o lo Spirito Santo fece scrivere e narrare per la bocca dei Profeti e degli Apostoli, come fatti provenienti da Dio, dal suo Figlio unigenito, dai suoi discepoli o dal popolo eletto.

Riferisce alla seconda tutto quello che avvenne nella Chiesa dopo Gesù Cristo e dopo gli Apostoli fino alla età nostra, concilii, eresie, scritti dei padri, editti dei vescovi, gesta dei santi, tutto quello insomma che riguarda la forma esterna, l' uso, l' abuso, le vicende, il governo della religione.

La prima specie chiamasi STORIA DIVINA, e i fatti che ne sono argomento meritando la stessa fede e la stessa reverenza che è dovuta al domma, sottratti ad ogni disputa individuale, sono affidati al giudizio della Chiesa custode delle tradizioni.

La seconda specie chiamasi STORIA ECCLESIASTICA, e intorno a questa vige la massima; « *nullum esse factum, quod » verum, certumque divina et supranaturali (ut ajunt) fide » credendum sit, nisi quod a Christo revelatum fuerit et Spi- » ritu Sancto jubente a prophetis et apostolis conscriptum, aut » viva voce traditum posteris, et non fallaci sed Ecclesiæ veræ » testimonio uti tale nobis propositum.* »[2]

Nella distinzione del Muratori abbiamo adunque anche la ragione (direi quasi) teologica, perchè nella sanzione della legge debba comprendersi la *Bibbia,* e debba escludersi assolutamente la *storia ecclesiastica.*

Deve esservi compresa la BIBBIA, perchè essendo essa il nostro Codice sacro, ed il fondamento delle nostre credenze, non può essere esposto alla lettura dei fedeli, se non sia in quel modo che la Chiesa ha riconosciuto canonicamente come autentico e sincero.

Se poi alle opere di storia ecclesiastica volesse estendersi la legge, oltre al doverne stravolgere il disposto litterale e falsarne lo spirito, ne avverrebbe che mancasse ogni e qualunque criterio per contenere la legge stessa nei limiti legittimi nei

[1] *De ingeniorum moderatione in religionis negotio,* cap. XVI.
[2] Vedi documento II.

quali la volle il legislatore; e fatto un primo passo in questa lubrica via, non sarebbero buone altrimenti nemmeno le studiate parole dell' Accusa, per impedire che la censura episcopale si estendesse prima a tutte le opere di *materie ecclesiastiche*, poi alle opere di *materie giurisdizionali*, e di *diritto canonico*, e finalmente a tutte le opere che in qualsivoglia modo, ed in qualunque forma si riferissero alla religione.

Ma le materie ecclesiastiche e disciplinari, ma le disquisizioni istoriche possono esser fonte di scandalo tra i fedeli, e riuscire dannose alla Chiesa, ed alla quiete delle coscienze. Non lo nego, ma ciò è fuori dei termini della questione. Il danno della Chiesa e delle coscienze ed il pericolo dello scandalo riguardano la disputa astratta tra la *libertà* e la *censura*, e non riguardano la questione concreta dei limiti della censura episcopale. Io non credo affatto ai tanto temuti danni della libera discussione, poichè sempre ebbi paura maggiore dei danni del sistema opposto, ammaestrandoci la esperienza che la verità non ebbe mai danno dalla libertà, ma dalla servitù. La storia insegna a chi vuol saperlo che i danni veri e permanenti delli scismi e delle eresie non provennero mai dalla libera discussione dei dissidenti, ma dalla protezione che certe eresie trovarono presso i potenti per fini politici e per interessi mondani; talchè appunto per tale protezione tolta la uguaglianza fra coloro che combattevano nei campi opposti, le eresie si diffusero e si mantennero non per effetto, ma per difetto della libera discussione Ma lasciata anche tale opinione, che io professo in compagnia di uomini inappuntabili per dottrina e per pietà, se nelle materie o religiose o politiche la paura dello scandalo e del danno possibile fosse una buona ragione, lo sarebbe non solamente per ricondurre sotto la censura preventiva dei vescovi le opere tutte, ma per chiudere le stamperie, e bruciare all' uso dei Turchi le pubbliche e private librerie, non essendovi libro alcuno (non escluso il Lunario del Baccelli) che non possa esser causa di scandalo e di danno.

Prescindendo poi da notare che in questa, come in ogni altra materia è bene e provvidenziale che talvolta anche *gli scandali avvengano*, è ovvia ai timidi e paurosi la replica, che a tali inconvenienti può ripararsi più giustamente e più razionalmente con altri modi che con la censura preventiva. Vi sono cioè pronte al riparo le *armi spirituali*, e le pene scritte nelle leggi.

Il concordato con la Santa Sede dichiara che: — ivi — « *rimane poi agli stessi vescovi sempre libero l'uso dell'au-» torità loro propria per prevenire ed allontanare li fedeli » dalla lettura di qualunque libro pernicioso alla religione » ed alla morale.* »[1] Se i vescovi toscani si varranno discretamente della loro autorità indipendente dal concordato, come talora hanno fatto i vescovi francesi, vedranno allora per prova quale efficacia abbia l'arme spirituale nelle loro mani, senza birri, senza carceri, senza bisogno del braccio secolare.

La legge della stampa punisce col carcere da quindici giorni ad un anno, e con multa da cento a cinquecento lire: — ivi — « *ogni oltraggio fatto colla stampa al buon costu-» me, ogni offesa alla religione dello Stato, della quale si di-» leggino o impugnino i principii fondamentali, o si vilipen-» dano i riti e le cerimonie*; »[2] e autorizza persino il *sequestro degli stampati* investiti dalla requisitoria o dalla querela.[3] La legge della stampa punisce adunque il *fatto* indipendentemente dall'*animo*, come è proprio di una legge si fatta. Si torni alla applicazione di questa legge, e non avverrà giammai che un delitto di stampa resti impunito.

Il Codice penale finalmente punisce chiunque siasi servito della stampa *per attaccare la religione dello Stato*, colla Casa di Forza, da cinque a dieci anni *se si propose di propagare empie dottrine* o *di separare dalla Chiesa persone che alla medesima appartenevano*: e colla carcere da uno a cinque anni, *se ebbe solamente l'animo di fare onta alla religione.*[4]

Quelli adunque che in buona fede temono l'abuso della stampa nelle materie religiose si rassicurino. Le armi spirituali non mancano, come non devono mancare, ai vescovi per riparare allo scandalo dei cattivi libri; e dove le armi spirituali non arrivano, vi giungerebbe la legge sulla stampa, e vi giungono anche troppo le leggi penali del Codice devianti in questa come in altre parti da quella temperanza di civile sapienza che tutta Europa aveva ammirata nella riforma immortale di Leopoldo I. Non dovendosi mai dimenticare che

[1] Concordato, Art. III.
[2] Legge del 17 maggio 1848, Art. 24.
[3] Legge citata, Art. 46.
[4] Cod. pen., Art. 137.

in queste materie la opinione pubblica, la quale non tollera altrimenti più quella irriverente licenza di discorso tenuta in pregio un tempo di civile filosofia, è freno oggidì ben più potente di ogni altro a contenere la stampa, e che il buon senso del popolo meglio di ogni legge farà sempre giustizia di coloro che alle tante nostre divisioni, quella pure vorrebbero aggiungere delle credenze religiose. Se la intolleranza delle leggi è dovunque moralmente biasimevole e politicamente dannosa, nella Toscana nostra egli è un vero anacronismo; nella Toscana nostra, dove le leggi assicurano al popolo i beneficii della religione, e rimuovono con ogni cura le occasioni di abusarne.

Il danno vero alla religione in qualunque tempo ed in qualunque luogo lo arrecarono coloro che ne abusarono o per sete di guadagno o per bramosia di mondano potere, non gli scrittori che alzarono la voce per protestare contro gli abusi, o per registrarne la memoria nelle pagine della Storia. Se questo non fosse, le opere di san Bernardo, di san Pier Damiani, e del cardinal Baronio, come i più pericolosi fra tutti i libri, dovrebbero essere abbruciate per mano del carnefice sulle pubbliche piazze.

A coloro poi che invocano una interpetrazione capziosa e sofistica della legge per il solo fine di confiscare a pro delle loro passioni e dei loro interessi quel poco di libertà che ci resta tuttora, poichè ogni ragionamento è inutile con essi, null' altro dirò, se non che sperano invano di aver complici e strumenti dei loro propositi la Magistratura toscana, la quale in ogni tempo intese essere ufficio dei tribunali il difendere egualmenteda ogni attacco e da ogni offesa la religione e la civiltà del nostro paese.

§ II.

Se le opere di storia ecclesiastica non sono comprese nella sanzione della legge, molto meno può dirsi che siavi compresa la *Storia del Concilio di Trento di Frà Paolo Sarpi*, imperocchè ad essa niuno conviene dei due estremi voluti dalla legge.

Essa non ha per argomento MATERIE ALLA RELIGIONE TOTALMENTE SPETTANTI, ma invece materie che per maggior

parte riguardano principalmente la storia esterna della Chiesa, le dissidenze civili tra i Cattolici e i Protestanti, le controversie scolastiche dei dottori, le ambagi diplomatiche, le faccende dei principati.

Essa non tratta di *materie religiose* PIENAMENTE e INTERAMENTE, cioè coi metodi delle scienze, nè *per modo principale e diretto*, cioè *ex professo;* ma INCIDENTALMENTE, ma ISTORICAMENTE, come di fatti avvenuti in quel Concilio del quale imprende la narrazione.

Il decreto stesso che apriva questo giudizio pubblico, subito che tra gli OTTO LIBRI dei quali componesi la Storia del Sarpi ne allegava soltanto tre, cioè il PRIMO, il TERZO e il QUARTO, e dei DLXXXVI paragrafi onde componesi la opera intera ne allegava XIX soltanto, il decreto faceva con questo solo la più eloquente confutazione di sè stesso.

No, o Signori: la opera del Sarpi non può qualificarsi mai da alcun uomo di buon senso come opera che *tratti ex professo di materie religiose,* solo perchè narra i fatti e i detti del Concilio di Trento insieme coi fatti politici del tempo. Sarebbe lo stesso che dire abbiano trattato *ex professo di teologia, di poesia, di eloquenza o di matematica,* il TIRABOSCHI e l'ANDRES, solo perchè ci narrano nelle opere loro ciò che fu detto e fatto dagli autori respettivi nelle scienze e nelle arti surriferite: sarebbe lo stesso che dire abbiano trattato *ex professo di materie politiche,* il GUICCIARDINI, il BOTTA, l'HUME, solo perchè nelle loro storie discussero ed esaminarono i fatti politici che raccontavano: sarebbe lo stesso che dire abbiano trattato *ex professo di materie religiose* e il GIBBON ed il ROBERTSON, solo perchè il primo espose a modo suo le origini del Cristianesimo, ed il secondo le origini e le vicende della Riforma: sarebbe lo stesso che voler soggetta alla censura dei vescovi la DIVINA COMMEDIA, solo perchè nei suoi versi immortali il nostro Poeta espose la maggior parte dei dommi della cristiana religione.

Molto meno può dirsi che la opera dovesse andare soggetta alla censura episcopale, in quanto che gli editori la corredarono di note la più parte istoriche, e per la minima parte relative a controversie di teologia. Se poche note di materie teologiche bastassero ad imprimere ai libri la qualificazione voluta dalla legge, o bisognerebbe mutilare quasi tutte le opere degli scrittori di ogni commento e di ogni illustrazione, o bisognerebbe sotto-

porle tutte indistintamente alla censura episcopale. Non voglio spender parole per dimostrare che in tale sistema la libertà della stampa sarebbe una derisione, e quanti siamo scrittori toscani dovremmo rimpiangere, come giorni di maggior larghezza, quelli dell'antica censura, la quale sebbene esercitata da quello imparziale, tollerante, egregio e dotto uomo che era il padre MAURO BERNARDINI, non cessava tuttavia di essere l'incubo diurno e notturno degli autori, e la tribolazione quotidiana di tutti gli stampatori.

Rimane poi per me enimmatica e sibilina l'Accusa, quando crede di ravvisare la conferma del suo concetto favorito nella LETTERA DEDICATORIA di *Marco Antonio De Dominis* al re d'Inghilterra, che leggesi fra i documenti del quarto volume.

In questa dedica io leggo parole acerbe, irreverenti ed ingiuste verso la Corte di Roma, vi leggo la voglia di adulare un Monarca dal quale il *De Dominis* sperava protezione ed aiuto, vi leggo il solito costume dei rinegati di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni fede, ma non vi leggo affatto che la STORIA DEL SARPI *tratti ex professo di materie religiose*. Scrive all'opposto il *De Dominis* al Monarca inglese, che avrebbe potuto scorgere in *questa nobilissima e isquisitissima istoria molti arcani del papato*. Dunque, secondo la stessa dedica, un libro destinato a rivelare *molti arcani del papato*, potrà ravvisarsi in molte parti *erroneo, pericoloso, ingiusto e scandaloso*, ma non sarà mai un libro che tratti *ex professo di materie religiose*, poichè nel concetto stesso del cardinal Bellarmino Religione, Chiesa e Papato furono e saranno sempre tre cose distinte.

CONCLUSIONE.

Le argomentazioni in fatto e in diritto che assistono la difesa dell'Accusato, non consentono intorno alla improponibilità della pretesa trasgressione, nemmeno il primordio del dubitare. Il signor Barbèra non aveva debito alcuno di riportare la licenza dell'Ordinario per ristampare la *Storia del Sarpi*, come non ne avrebbe avuto e non ne avrà bisogno, se avesse ristampata, o se ristampasse la Storia del Pallavicini.

Molto meno gli può essere imputabile la trasgressione, quando egli aveva nei precedenti e nella consuetudine la prova evidente che le opere di storia ecclesiastica mai e poi

mai nè avanti nè dopo la legge del 1847 erano state sottoposte alla censura dei vescovi,[1] quando molto tempo innanzi e senza richiamo da nessuna parte aveva annunziata nel modo più solenne la sua pubblicazione,[2] quando ne aveva fatto inteso perfino il Regio Procuratore della Prima Istanza, quando dalla real Censura era stato assicurato niuna opera del Sarpi essere proibita, quando è pure cosa certa che devenne alla pubblicazione del terzo e quarto volume a procedura iniziata solo perchè venne assicurato da persona autorevolmente competente che la Camera di Consiglio l' avesse troncata.

Se ai termini del gius egli avesse dovuto provvedersi della licenza ecclesiastica, anche per ristampare la *Storia del Sarpi*, non potrebbe giammai parlarsi della penalità, attesi i più convincenti e chiari riscontri della SUA BUONA FEDE. Ella è cosa assai strana che l' ACCUSA la quale stette in silenzio e inoperosa quando vennero stampate in Firenze dopo il 1848, Le *Lettere, bolle e discorsi di Clemente XIV*, La *Vita dello stesso papa scritta dal padre Theiner*, La *Storia dello scisma greco del Padre Tosti*, per tacere di molte altre opere, siasi all' improvviso riscossa quando il signor Barbèra ha stampato sotto gli occhi e colla scienza di tutti la *Storia del Sarpi*.

I precetti della Legge devono essere concepiti in modo che sia facile a tutti lo intendergli, e l' uniformarvici. Uno stampatore deve sapere che un *libro di preghiere*, un *Messale*, un *Catechismo*, un *Trattato di teologia* sono sottoposte alla censura ecclesiastica. Non è obbligato e non può obbligarsi a torturare il cervello per indovinare quali *storie ecclesiastiche* siano soggette a tale censura, e quali altre ne vadano esenti.

Ma il signor Barbèra confida che il Tribunale, senza bisogno alcuno di scendere all' esame della sua buona fede, lo assolverà dall' addebito della trasgressione per una ragione giuridica che mentre salva l' accusato, salva anche la libertà della stampa, e la industria libraria dal pericolo irreparabile dal quale è minacciata.

Signori, noi siamo in tempi di passioni; e forse i pericoli più gravi che sovrastino alla civile società, non vengono da coloro che

[1] Vedi documento I.

[2] Vedasi tra le altre la coperta del libro del Barone Reumont, *della Diplomazia Italiana, Maggio del* 1857, nella quale si annunzia la pubblicazione della *Storia del Sarpi*.

l'assaltano, ma da coloro che si vantano di essere essi soli in grado di salvarla. Il più calamitoso dei sofismi pratici dei giorni nostri, è il confondere in una cosa stessa l'*autorità* e il *potere*. E mentre tutti siamo d'accordo che debba ristorarsi nella opinione e sulle coscienze degli uomini la forza morale della autorità, non può vedersi senza dolore che si creda di farlo esagerando il potere. Quindi la fede, che prima era nel diritto, vien posta nella forza: quindi il salutare influsso dei principii e delle idee morali è dispregiato: quindi la scienza e la dottrina sono guardate in cagnesco come rivali pericolose: quindi l'arbitrio vorrebbesi sostituire in tutto e per tutto alla legge: quindi non altro farmaco vorrebbesi propinare alla società inferma che la servitù del pensiero: quindi la guerra a oltranza che si muove alla libertà: quindi la smania di convertire ogni specie di ufficii, ed anche i più morali, ed anche quelli che toccano l'intelletto e la coscienza, in esercizio di potere. Diranno i posteri se per questa via possa giungersi sul serio a ristorare il concetto morale della autorità. Io non lo credo; e penso all'opposto che l'impero di questa tutto giorno decada sempre più, per la malefica efficacia dei rimedi stessi che si adoperano a sostenerla, e più decaderebbe ancora se la civiltà sostenuta dalle leggi provvidenziali, non proseguisse intrepida la grande opera sua, del perfezionamento della società e delle nazioni, ridendosi ad un tempo degli assalitori e dei difensori.

Signori: la prima, la più salutare, la più efficace delle autorità, quella che coi mezzi morali dei quali dispone potrà ristorarne ogni altra, è l'autorità della Chiesa; autorità morale per eccellenza, e tanto più efficace e potente, quanto meno apparisce sostenuta dagli aiuti umani e più indipendente da ogni fine mondano. L'episcopato toscano deve alle provvide nostre leggi la reverenza di cui gode, il rispetto che lo circonda dovunque si mostri, l'affetto dei popoli, la stima universale del paese. Non gli fate, in grazia, il tristo dono di esagerare il suo potere esterno in quella parte che tocca più al vivo la suscettibilità degli intelletti. Voi gli fareste un tristo dono, e credo non se ne curi.

Che è quanto ec.

Firenze, 19 novembre 1858.

Devotissimo

AVV. LEOPOLDO GALEOTTI.

DOCUMENTI.

Documento A.

Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima di Firenze del 25 *giugno* 1858.

Attesochè non sembri potersi revocare in dubbio che l'*Istoria del Concilio di Trento* di Frà Paolo Sarpi si aggiri principalmente e sostanzialmente su tutto ciò che fu proposto, discusso e deciso nella augusta e veneranda Assemblea Tridentina intorno alla fede, ai sacramenti, alle discipline, ed alle più ardue e vitali questioni della dottrina cristiana, e che abbia così per subietto principale e diretto, dottrine teologiche, tanto più che a modo d'istoria polemica e critica vi riferisce lo stato delle opinioni che preesistevano, quelle che in appresso si suscitavano, gli obietti dei protestanti, le repliche dei Cattolici, le discussioni dei Padri del Concilio, le decisioni dell'Assemblea, non che i giudizi sfavorevoli che secondo lo Scrittore incontravano nel pubblico, non senza più o meno apertamente lasciare talora trasparire le proprie opinioni religiose; sul quale proposito, per tacere di molti altri, basterà accennare con le respettive note i Capitoli 5, 8 e 10 del libro primo, intorno alle Indulgenze; i Capitoli 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52 e 56 del libro secondo intorno all'autorità delle divine Scritture e della Tradizione come fondamento della Fede; il Capitolo 67 dello stesso libro secondo intorno alla Immacolata Concezione; il Capitolo 80 dello stesso libro secondo intorno alla giustificazione ed al libero arbitrio; i Capitoli 13, 14 e 20 del libro quarto intorno alla Transustanziazione ed al sacramento della Eucarestia; e i Capitoli 23 e 24 dello stesso libro quarto intorno al sacramento della Penitenza.

Attesochè nel preavvertito concetto confermi vie più il vedere l'opera del Sarpi corredata delle note del Courayer, molte delle quali uscendo dal campo dei fatti assumono natura di discussione intorno ai dogmi ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, materia essenzialmente religiosa, quali sono ex. gr. la nota 3, pag. 3 del volume primo concernente la supremazia spirituale del pontefice; la nota prima, pag. 54 del volume primo, dove si discorre delle Indulgenze; la nota 3, pag. 90 del volume primo, che verte sull'autorità del pontefice di sciogliere qualcuno dall'obbligo di osservare un giuramento; la nota prima, pag. 310

del volume primo, dove si discute di nuovo intorno alla supremazia del pontefice; la nota prima, pag. 46 del volume secondo, sull'immacolata Concezione; la nota prima, pag. 60 del volume secondo, intorno all'autorità del papa; le note a pag. 124 e 125 del volume secondo, intorno alle dispense pontificie; la nota prima a pag. 150 del volume secondo, sulla dottrina delle divine istituzioni; la nota a pag. 227 del volume secondo, intorno alle costituzioni pontificie; la nota seconda a pag. 295, vol. secondo, sul celibato degli ecclesiastici; la nota prima, pag. 400, del volume secondo, dove di nuovo si discute in proposito della supremazia del pontefice; la nota prima a pag. 410, 411 e 434, dove si tratta della Confessione.

Attesochè non sia luogo a dubitare conseguentemente per le premesse avvertenze, che l'opera del Sarpi tratti *ex professo* di materie religiose anche nel senso naturale e filologico della parola, qualunque sia la intelligenza che voglia darsi più o meno lata al significato di quelle voci, dappoichè trattare alcun libro o scrittura, valga nella nostra lingua essere quella tal cosa l'argomento e soggetto di esso libro o scrittura; Vocabolario della Crusca, edizione del 1778, verb. *trattare* 53; Fanfani, Vocabolario della lingua italiana, parte seconda, Le Monnier, 1855. *Trattare* per *ragionare, discorrere*, latino *agere, tractare, percorrere*, Dizionario della lingua italiana, Bologna 1826. *Ex professo est non dissimulate et quasi ex professione*, Facciolati, Dizionario. *Ex professo non dissimulate, palam*, apertamente, per professione, Forcellini, Dizionario.

Attesochè a denaturare ciò che costituisce il subietto principale dell'opera di Frà Paolo Sarpi all'effetto di sottrarla dal novero di quelle che trattano *ex professo* di materie religiose, non possa esser valevole tutto quanto egli narrò in quel libro nel senso delle influenze politiche che poterono dominare nella Assemblea Tridentina, sotto il qual punto di vista la istoria potrebbe per avventura dirsi politica.

Attesochè stabilita nella Storia del Sarpi la natura di opera che tratta *ex professo* di materia religiosa, il tipografo Barbèra avesse il dovere di presentarla alla Censura preventiva dell'Ordinario nei modi e forme stabilite dalle istruzioni del 25 agosto 1851, lo che egli non ha eseguito in contravvenzione alla legge.

Attesochè tutto ciò che tiene all'elemento intenzionale del fatto comunque di regola alle trasgressioni sia nel fatto stesso insito il dolo, sia da rilasciarsi al giudizio del merito — Perciò:

Dice che il tipografo Gaspero Barbèra sarà sottoposto al pubblico Giudizio per rispondere e difendersi dall'addebito di trasgressione di stampa, e che a conoscere e decidere di tale addebito è competente il Tribunale di Prima Istanza di Firenze, alla di cui cancelleria ordina trasmettersi il relativo processo.

Così decretato il dì 25 giugno 1858.

Documento B.

Decreto della Camera stessa del 19 luglio 1858.

Attesochè col Decreto della Camera di Consiglio in data de' 25 giugno prossimo passato fu ritenuto che i primi due volumi della *Storia del Concilio Tridentino* di Frà Paolo Sarpi, già stampati e pubblicati dal tipografo Gaspero Barbèra senza preventiva licenza, come aveva confessato, non potevano stamparsi e pubblicarsi in Toscana per la ragione che trattavano *ex professo* di materie religiose; onde è che per questo fatto, costituente una trasgressione alle veglianti leggi sulla stampa, il tipografo sopra nominato fu inviato al pubblico Giudizio avanti il turno decidente criminale del Tribunale che, per la pena pecuniaria superiore alle lire cento, onde era coercibile, era perciò competente a prenderne cognizione.

Attesochè emergendo ora da nuova procedura che lo stesso tipografo in quel giorno appunto (25 giugno detto) si è permesso di stampare e pubblicare, a compimento della intera opera, gli altri due volumi della Storia anzidetta, ne conséguita che il fatto della loro stampa e pubblicazione, in quanto anche questi trattano *ex professo* la materia religiosa dei primi due, come si ha dall'aperta dichiarazione che si contiene nella Dedica del De Dominis al Re d' Inghilterra (che è stampata fra i documenti del quarto volume a pag. 111) non può non essere soggetto a una eguale apprezzazione giuridica per tutti gli effetti che sopra.

Per questi motivi

Dichiara che è luogo a dar seguito al Giudizio contro Gaspero Barbèra avanti il turno decidente criminale del Tribunale competente a conoscere, per avere stampato e pubblicato nel 25 giugno prossimo passato i volumi terzo e quarto della *Storia del Concilio Tridentino* di Frà Paolo Sarpi senza averne riportata preventiva licenza, e così per fatto costituente contravvenzione alle leggi vigenti in Toscana sulla stampa: e a quest'effetto ordina che il processo sia messo in cancelleria pel suo corso ulteriore.

Così decretato il 19 del mese di luglio dell'anno 1858.

Documento C.

Tiraboschi, *Storia della Letteratura, tomo VIII, pag.* 92 — *ivi.* —

Maggiore fu lo strepito che eccitarono le due Storie del Concilio di Trento, scritte dal celebre Frà Paolo e dal cardinale Sforza Pallavicino. Intorno alla prima non vi ha luogo a questione, che l'autore non siane

veramente il Sarpi, benchè alcuni abbian voluto dubitarne. L'originale che tuttora se ne conserva in Venezia, scritto di mano di Frà Marco Franzano copista del Sarpi, basta a toglierne ogni dubbio. Quanto di tempo impiegasse il Sarpi in comporla, poco importa il saperlo.

Inutile parimente mi sembra il cercare da qual motivo fosse egli indotto a scriverla; poichè delle intenzioni degli uomini chi può assicurarsi giudicar con certezza? È certo, ch'essa fu la prima volta stampata in Londra nel 1619 sotto il nome di Pietro Soave Polano, per opera di Marcantonio De Dominis, da noi mentovato poc'anzi; ma non parmi ugualmente certo, ciò che alcuni affermano, ch'essa fosse stampata senza il consenso del Sarpi. L'unico fondamento di questa asserzione son le parole dell'editore nella Lettera dedicatoria al Re Iacopo, ove dice di *non sapere come dall'autore appunto sarebbe stata interpetrata la sua resoluzione;* ma non poteva il Sarpi aver data la sua Storia al De Dominis con questo patto, ch'ei la divolgasse come per suo proprio consiglio e senza saputa dell'autore? E sarebbe ella questa cosa nuova e non mai accaduta nella repubblica delle lettere? io ne lascio a' saggi lettori il giudizio. Io non affermerò dunque che il Sarpi consegnasse al De Dominis la sua Storia affinchè la desse in luce, poichè di ciò non ho alcuno documento che me ne accerti; ma dirò solo che non è abbastanza provato il contrario. Si narra ancora da alcuni, che Frà Paolo si dolse della pubblicazione della sua Storia, singolarmente per alcune cose aggiunte al titolo, e per l'empia dedica dall'editore premessavi. Ma di questo dolore del Sarpi non veggo che si adduca alcuna testimonianza, nè alcuna ho lo potuto rinvenire. Checchè sia di ciò, de' due pregi che rendon lodevole una Storia, cioè lo stile e la veracità, il primo non manca certamente alla Storia del Sarpi; non già ch'ei sia elegante e colto scrittore, ma per una cotal sua naturalezza nel raccontare, e per una certa sua arte tanto più fina, quanto meno sensibile, d'insinuarsi nell'animo de' lettori, e di render loro piacevole la sua narrazione. Quanto alla veracità, non può negarsi che molti scrittori ne han fatto grandi elogi; ma io bramerei che essi non fossero Protestanti. Certo a molti Cattolici essa non parve troppo verace; e molte falsità pretese di scoprire in essa il cardinale Pallavicino. Ma anche questo scrittore presso molti è sospetto, pel suo attaccamento alla Corte Romana. E io son ben lungi dal sostenere, che gli si debba credere ciò ch'ei racconta, solo perchè egli il racconta. Le storie d'amendue son nelle mani di tutti: si confrontin tra loro; si esaminino i documenti ai quali ciascheduno appoggia i suoi racconti, e si decida chi sia più degno di fede. Se invece di tanti insulsi libercoli, pubblicati in questi ultimi anni su tale argomento, ne' quali non si fa altro che declamare villanamente, o asserir cose delle quali non si adducono sicure prove, si fosse intrapreso un esame imparziale delle due Storie nella maniera accennata, sarebbesi impiegato il tempo assai meglio, e con maggior vantaggio della letteratura.

DOCUMENTO D.

Dupin, *Bibliothèque ecclesiastique*. Tomo XV. Avertissement.

Chacun sait qu'entre ceux qui en ont écrit, il y en a deux plus célèbres que les autres, qui ont fait leur Histoire dans des vues bien differentes. Le premier est Frà Paolo, venitien, religieux Servita, dont le but semble avoir été de decrediter la Cour de Rome. L'autre est le cardinal Palavicin, qui a pris le contrepied, en tournant tout à l'avantage de cette Cour. Mais ce qu'il y a de merveilleux, est que ces deux auteurs, qui ont des vues si opposées, conviennent néanmoins ordinairement des mêmes faits, quoiqu'ils en tirent des inductions toutes contraires, et que l'un les fasse servir à l'agrandissement, l'autre à l'abaissement de la puissance du Pape. Ils montrent l'un et l'autre que le Pape et ses Legats ont exercé une grande autorité dans le Concile. Mais l'un veut faire entendre par là, que le Concile n'a pas été entièrement libre, et l'autre s'en sert pour établir les prétentions de la Cour de Rome, touchant la puissance du Pape au-dessus des Conciles. L'un s'étudie à rendre odieuse la conduite de la Cour de Rome, en la représentant comme exerçant une domination insupportable; et l'autre semble n'avoir eu pour but que de ravilir la puissance du Concile, en élevant celle du Pape au-dessus de ses justes bornes. L'un traite avec mépris les avis des Théologiens et des Evêques attachés à la Cour de Rome, et fait valoir les sentimens de ceux qui étoient dans des interêts contraires: l'autre passe légèrement sur les opinions de ceux qui n'étoient pas favorables aux prétentions de la Cour de Rome, et déduit avec étendue et avec emphase les raisons des opinans du parti contraire. L'un est porté à blâmer, l'autre à louer tout ce qui vient de Rome. Enfin, comme Frà Paolo a pris à tâche d'attaquer par tout la Cour de Rome, Palavicin s'est appliqué à le contre-carrer et à le refuser par tout: ce qui est cause que les Histoires de ces deux auteurs sont chargées de quantité de reflexions et de contestations inutiles. Pour nous, nous nous sommes uniquement retranchés dans les faits constans, et avons sur tout taché d'eviter la malignité de l'un et la prévention de l'autre.

DOCUMENTO E.

Forti, *Istituzioni civili*, Tomo I, pag. 421.

Nessuna opera può proporsi più utile allo studio del Concilio della storia che ne scrisse il cardinale Sforza Pallavicino. Si loda in essa la chiarezza e la precisione nell'esporre i fatti e nel dar conto

delle discussioni. La maggior parte dei documenti ai quali si appoggia e che fedelmente cita, son divulgati per le stampe e si trovano anco raccolti in una collezione pubblicata a Lovanio al principiare del passato secolo (1726). Sicchè eziandio ai più diffidenti della imparzialità del cardinale, è facile il riscontrare se sia fedele quanto ai fatti. Avvi poi una rara felicità di esposizione di tutte le questioni agitate nel Concilio o per cagione del Concilio. Lo storico, che era sommo filosofo e valentissimo nell'arte di scrivere, ha dato a materie spesso aride di per sè un allettamento che rende difficile l'abbandonare il suo libro a chiunque abbia un poco di vocazione agli studi storici. Compose l'opera sua intorno al 1656, per confutare la storia di Frà Paolo Sarpi. Non so se senza la Storia del Sarpi il Pallavicino avrebbe parlato con tanta franchezza. Ma fatto sta che chi desidera nella storia piena esposizione delle cose e sincerità quanto ai fatti, ne troverà più nel Pallavicino che nel Sarpi.

Fra Paolo fu senza dubbio una delle più gran menti che abbia prodotto l'Italia. Non mi pare che nella cognizione del cuore umano stia al di sotto del Machiavelli; lo supera di gran lunga nella scienza e nella potenza della dialettica. Era nato nel 1552, e morì nel 1623. La sua Storia fu pubblicata a Londra, a cura di Marc'Antonio De Dominis nel 1619, e dedicata a Giacomo I, col falso nome di Frà Paolo Soave Polano. Fu tradotta in latino ed in francese. Nè Frà Paolo nè il suo fido Frà Fulgenzio manifestarono mai pubblicamente il vero autore della Storia del Concilio. In moltissime inesattezze è dovuto cadere Fra Paolo, scrivendo sopra memorie particolari senza gli ampi mezzi di riscontro che si offriron poi al Pallavicino. Ma talvolta pare difficile che alterasse i fatti per solo errore di critica senza malizia. Quello in che pare non dovesse esser di buona fede si è nei presupposti che premette talvolta alle discussioni delle materie o disciplinari o dogmatiche. Non è raro che si dieno per positive delle cose assolutamente false e sempre controverse. Non era Frà Paolo come certi altri de' nostri giorni, che dovendo parlare delle cose del secolo XVI, han bisogno di trovare de' riassunti o de' compendiucci che in breve li facciano informati dello stato delle cose antecedenti a quello che imprendono a descrivere. Si capisce facilmente che chi si trova in questa disgraziata posizione, e pur vuole scrivere, può rimanere facilmente ingannato. Ma Frà Paolo conosceva bene per i propri e profondi studi tutto ciò che avea preceduto il secolo XVI. Fa però maraviglia come abbia spesso abusato del tuono assertivo e del color filosofico che sapea dare alle cose per condurre i lettori in errori di fatti che par difficile potessero capire nella sua mente.

Ai vizi d'inesattezza nei fatti particolari, e della poca buona fede nello istruire i lettori di quello che è necessario ripetere dai più antichi tempi per la intelligenza de' fatti e delle questioni, si unisce l'altro capital vizio di studiata brevità ed oscurità. Vuole il Sarpi occul-

tare spesso l'intimo suo pensiero e condurre piuttosto i lettori con sommo artifizio alle conclusioni che desidera, senza palesarsi aperto nemico della Chiesa. Può venir fatto a molti di leggere tutto il Sarpi e stimarlo scrittore maligno; ma tuttavia non arrivare alle conclusioni, alle quali il Sarpi conduce altri più svegli lettori che gli prestin fede quanto ai fatti. Quest'arte d'insinuarsi negli animi senza scandalizzare e distillare in chi legge le opinioni che sono nell'animo nostro nè si vogliono apertamente enunciare, è privilegio di pochi; ed il Sarpi lo possedeva al sommo grado. Sicchè se si considera la sua Storia come libro di partito o di sètta, bisogna dire che più artifiziosa opera difficilmente produce l'ingegno umano. Ma se poi si vuol che una Storia sia Storia, il Tacito italiano ha esagerato i difetti del Tacito latino, colla differenza che sono rimasti a chi li vuol consultare i mezzi di conoscere il vero che lo storico non ha voluto esporre inalterato.

Queste avvertenze sugli storici del Concilio mi son parse necessarie per coloro che vogliono studiare il diritto canonico novissimo, saperne la storia e la ragione. Dissertare intorno alla utilità di questo studio per le materie civili, mi parrebbe superfluo. Si è detto già quanto basta, e se ne vedrà l'uso nei Trattati particolari. Niuna delle cose che si sono discorse sulla gran rivoluzione degli spiriti in fatto di religione avvenuta nel secolo XVI, è affatto inutile per la Storia del Diritto e pel buon uso degli scrittori.

Documento G.

Decisione della Corte Suprema di Cassazione del 26 marzo 1850. Annali del 1850, parte I, pag. 245 — ivi: —

La Corte sul terzo mezzo di ricorso

Considerando che l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del 15 febbraio 1848 così dispone: — ivi — « La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva: le opere peraltro che trattano *ex professo* di materie religiose saranno soggette a censura preventiva. »

Considerando che il legislatore, onde sodisfare al riservo che aveva emesso all'articolo 79 dello Statuto medesimo, promulgò il 17 del successivo maggio la legge sulla stampa, ed in pieno accordo con lo Statuto stesso all'articolo primo di essa, prescrisse: — ivi — « Ogni pubblicazione di opere o scritti stampati è libera, purchè si osservino le norme prescritte dalla presente legge, e salvo quanto è prescritto dal successivo articolo 83, per le opere che trattano *ex professo* di materie religiose. » Ed al citato articolo 83 ripete: — ivi — « Per le opere che trattano *ex professo* di materie religiose alle quali in forza dell'articolo 5 dello Statuto fondamentale non deve applicarsi la presente

legge, rimangono ferme fino a nuova disposizione le leggi ed i regolamenti che sono attualmente in vigore. »

Considerando ciò, premesso che sebbene non sia a dubitarsi che in rapporto alle opere che trattano *ex professo* di materie religiose la legge del 6 maggio 1847, e le relative istruzioni ai revisori del 28 detto, fossero le sole in vigore all'epoca della pubblicazione dell'altra legge del 17 maggio 1848 sopra citata, in quanto che rapporto a tutto il rimanente la prima e la seconda venissero dallo Statuto fondamentale per implicito necessario abrogate, non ne conseguiva peraltro, come la difesa del ricorrente sosteneva, che anche rispetto la loro influenza alla parte eccettuata, tutto ciò che esse prescrivono di fronte alle opere e scritti religiosi restasse conservato, ma che soltanto dovevano eseguirsi in quel solo caso ritenuto e definito dalla legge nuova, escluso tutto ciò che nelle precedenti su simili materie ne fosse stato prescritto tanto in un senso più lato, come in senso più stretto.

Considerando perciò che non erano al caso, e nel vero e giuridico concetto dello Statuto fondamentale e della successiva legge sulla stampa, applicabili le disposizioni contenute nella preindicata legge del 6 maggio 1847, agli articoli 18 e 23 sulle opere e scritti che offendono la religione o i suoi ministri, di catechismo religioso o di dottrine teologiche, mentre le disposizioni legislative di sopra rammentate col dichiarare e definire quali erano quelle opere di fronte alle quali conservava la censura preventiva, cioè quelle che trattano *ex professo* di materie religiose, chiaramente diceva che su questo soltanto non su altre cader doveva qualunque discussione che in rapporto alla interpretazione ed applicazione di dette disposizioni potesse sorgere.

Considerando che esaminato nel senso grammaticale, logico e giuridico le singole parole e l'intiero contesto che nello Statuto fondamentale e nella successiva legge del 17 maggio 1848 concernono le opere come sopra cadenti sotto la censura preventiva, agevolmente e senza molto sforzo d'ingegno si conosce che nella lettera e nello spirito delle enunciate legislative disposizioni è compresa la *Bibbia* o sia il Vecchio ed il Nuovo Testamento, tanto separati che uniti, imperocchè:

La parola *opere*, conviene alla *Bibbia* come a qualunque altra produzione catechistica, teologica, o trattante in qualunque altro aspetto di materie religiose, non tanto per il comune modo d'intendere, quanto perchè, quantunque contenga la parola di Dio Supremo autore e Signore di tutto il creato, questa da lui rivelata ad uomini santissimi e privilegiati, da essi comunicata ai credenti, e quindi raccolta in libri perchè servisse di norma e comandamento alle generazioni venture, assumeva in tali libri il carattere di una opera nel più lato, come nel più stretto significato del termine.

Le altre parole, che trattano *ex professo* di materie religiose, indicano e designano nel loro complesso alla pari di qualunque altra opera religiosa, o per dire più accuratamente per maggioranza di ra-

gione, la *Bibbia* appunto perchè contiene la parola di Dio, cioè la pietra angolare dell' edifizio della religione, la legge, il codice della religione; la quale parola di Dio per sua propria natura ed essenza contiene i dogmi, le regole, i precetti tutti interessanti la religione da lui rivelata; tratta, che è quanto dire ha per oggetto, per argomento *ex professo*, cioè pienamente, intieramente, di materie religiose, il che equivale a dire alla religione totalmente spettanti; cosicchè sarebbe contrario alle più volgari regole della legale ermeneutica il supporre che la sollecitudine del legislatore avesse avuto in mira soltanto i trattati catechistici e teologici ed altre opere di religione di egual indôle, che sono un meno, ed avesse trascurato la *Bibbia*, che è il più, cioè l' opera religiosa per eccellenza.

Le altre parole, *saranno soggette a censura preventiva*, interpetrate nel loro vero legal senso significano intuitivamente, non che il legislatore sottoporre volesse la *Bibbia* a censura, concetto assurdo, ma che imponeva che la pubblicazione di essa per mezzo della stampa fosse, previa revisione, autorizzata dai magistrati a ciò da lui preposti in quel modo e con quelle forme che ai medesimi dettava.

Finalmente desumendo dalle parole sopra enunciate lo spirito da cui il legislatore fu mosso, facil cosa era l' inferirne che a lui importando per quanto l'ordine pubblico civile esigeva, di conservare alla fede cattolica che dichiarava essere la sola religione dello Stato (articolo primo dello Statuto fondamentale) i caratteri di parità ed unità che sono le essenziali di lui doti, voleva ed ordinava che ogni qual volta far si volesse la pubblicazione per mezzo della stampa delle opere da lui nel modo sopradetto contemplate, questa dalla Censura Regia venisse preventivamente permessa onde evitare le alterazioni, le contraffazioni che potessero incorrervi, e ovviare agli errori ed alle perniciose dottrine che vi si potessero contenere o insinuare, le quali alterazioni, contraffazioni, errori e perniciose dottrine molto più agevolmente che in qualunque altra opera religiosa potevano verificarsi nella stampa della *Bibbia*, a maggior danno e pericolo all' ordine pubblico derivarne, inquantochè sarebbero cadute sulla base, sul perno, sul fondamento della religione medesima.

Considerando che male a proposito dalla Difesa del ricorrente voleva argomentarsi la facoltà di pubblicare per le stampe la *Bibbia* senza preventiva licenza, dalla libera professione degli altri culti acattolici e dalla parità in quanto alla civile uguaglianza conceduta a chi li professa con quel che seguono la sola religione dello Stato, dappoichè lo Statuto fondamentale agli articoli 1, 2 e 5 ha segnati i confini entro i quali la libertà e la uguaglianza civile devono rimanere, mentre all'articolo primo permette l' esercizio dei detti culti acattolici conformemente alle leggi, ed all'articolo 5 eccettua dalla libertà della stampa le opere che trattano *ex professo* di materie religiose, a tal che queste limitazioni che hanno per scopo un giusto e necessario os-

sequio alla sola religione dello Stato, dovevano servire di norma per giudicare convenientemente della misura dei diritti accordati.

Considerando dopo il già detto, che la sentenza denunziata, checchè sia del modo con cui espresse il suo concetto nei motivi che la precedono, aveva nel ritenere che la *Bibbia* trovavasi necessariamente compresa nelle disposizioni contenute negli articoli 1 e 83 della legge del 17 maggio 1848, bene e legalmente interpretate le disposizioni medesime, senza che ad essa potesse rimproverarsi di aver taciuto su quanto in proposito disponeva lo Statuto fondamentale, le cui parole trovavansi comprese e trascritte nei due sopra citati articoli.

Sul secondo mezzo di ricorso.

Considerando essere ormai massima costantemente osservata dal
ro [illegible]
indole esse sieno, sebbene per regola generale il fatto materiale per mera presunzione di diritto tenga luogo della prova della intenzione del contravventore, allorquando esiste prova chiara e stringente che in esso mancava la volontà di infrangere la legge penale, dalla rammentata regola era d' uopo deviare, e ritornare ai principii generali di diritto che esigono per dar luogo a civile imputabilità il concorso simultaneo dei due estremi costituenti l'infrazione della legge suddetta, quello intenzionale che chiamasi atto interno, e quello materiale che chiamasi atto esterno.

Considerando che dal processo verbale di udienza e dalla sentenza denunziata appariva;

Che il ricorrente D, nel suo esame scritto, a cui il detto processo verbale dice essersi egli uniformato nelle di lui orali dichiarazioni alla pubblica udienza, ad esclusione dell' animo di contravvenire alla legge penale sulla stampa aveva dedotto: 1° essere stato assicurato dal committente il libro da stamparsi, di avere ottenuto da uno dei rappresentanti in quel tempo il governo il permesso di stamparlo. 2° avere egli medesimo depositata un mese avanti alla giudiciale assicurazione una copia del detto libro nell' uffizio del Regio Procuratore al Tribunale di Prima Istanza e l'altra alla Biblioteca Magliabechiana in ossequio alle prescrizioni della legge vigente.

Che per parte del di lui difensore nella pubblica udienza era stata depositata e fatta *de actis* una ricevuta costatante l' ultimo fatto del rilascio di una delle copie suddette alla rammentata Biblioteca Magliabechiana, ciò resultando dal preenunciato processo verbale.

Che dalla sentenza denunziata nelle sue dichiarazioni di fatto si ha posto come provato, 1° il doppio deposito delle due sopra rammentate copie al Regio Procuratore e alla Biblioteca predetta, e che, 2° il prevenuto D. — ivi — « deduceva di aver proceduto alla stampa dell'opera in questione perchè il committente lo aveva assicurato di aver

riportato il permesso, e perchè non credeva di far cosa in onta alla legge stampando la parola di Dio. »

Considerando che dal concorso simultaneo di tutte queste resultanze non poteva sorgere neppure l'ombra di dubbio che il D. ed il di lui difensore avessero dedotti due fondamenti distinti e separati, il cui valore nella loro opinione teneva a provare esser mancata nel primo materiale infrantore al disposto delle leggi la prava intenzione di contravvenire ad essa; fondamenti ai quali i giudici che pronunziarono la sentenza denunziata dovevano rispondere col dichiarare dietro la loro morale convinzione se i fatti sui quali si appoggiavano tanto insieme che separatamente presi conducevano a ciò a favorire il concetto dell'imputato stesso.

Considerando che la sentenza denunziata nel risolvere la questione di buona fede dedotta dall'imputato e suo difensore sull'appoggio dei due sopra rimarcati fondamenti da essi esposti e dalla sentenza medesima ritenuti, erasi arrestata e ristretta all'esame di uno solo di essi, a quello cioè desunto dall'ottenuto permesso dal committente l'opera da stamparsi, ed aveva affatto taciuto sull'altro desunto dalla credulità nel ricorrente di non avere trasgredito alla legge stampando la parola di Dio, all'appoggio di che esso aveva dedotto il preavvertito duplice deposito; e con tale silenzio d'omissione erasi resa contemporaneamente debitrice di denegata giustizia; perchè non aveva esaurite tutte le sostanziali deduzioni di fatto della difesa, d'incompleta pronunzia, perchè, se, come era suo imprescindibil debito, avesse sfogate le deduzioni medesime, avrebbe forse potuto resultarne una pronunzia diversa da quella che essa emise.

Considerando in fine, che risoluta in senso contrario alle domande della difesa la prima questione perentoria di puro diritto, ed esaurita l'altra di mero fatto in senso favorevole, la Corte Suprema non aveva creduto conveniente di occuparsi dell'altra questione ugualmente elevata dalla Difesa medesima nel primo motivo del suo ricorso, suscettibile di essere definita tanto con i principii di diritto, quanto con la sola apprezziazione degli elementi di fatto, in quanto che dovendosi di fronte alla seconda aprire un nuovo ed integral giudizio avanti il Tribunale di rinvio, un riflesso di giustizia e di opportunità esigeva che tutta intiera la causa, esclusa la già decisa prima questione, fosse portata al Tribunale stesso, e che la parte pubblica e privata ed i giudici non fossero minimamente coartati nella discussione ed esame di quei fatti che alle due rimanenti questioni potessero riferirsi, e che fossero di per sè stessi atti a risolverle.

Cassa ec.

Documento H.

Muratori, *De ingeniorum moderatione in religionis negotio.*

CAPUT DECIMUM SEXTUM.

De historia religionis agitur. Ejus duplex genus, historia divina et historia ecclesiastica. Illa divinam fidem a Christianis exigit. Quid juris illic sit hominum ingenio ecclesiasticæ historiæ documentis non debetur supranaturalis fides. Rationes histius sententiæ. Ecclesia non immunis a periculo errandi in judicandis personis, auctoribus librorum dignoscendis, in sanctorum gestis narrandis, et in aliis id genus factis.

A dogmate ac disciplina, quorum jura quanta potui brevitate expedivi, ad res historicas me confero. Non modicam partem ex his religio ipsa sibi adoptat; nam neque ipsa dogmata, ipsamque disciplinam, ut ita loquar, aliunde scimus, quam ex historia, quæ scilicet nobis narrat, quæcumque Deus revelavit, quæve sacramenta atque mysteria Christus instituit. Tum ipsa complectitur res gestas et vitam Christi, ejusque discipulorum acta ingentemque illam rerum hominumque seriem, quibus a sui exordio ad nostram usque ætatem cum Judaica, tum Christiana Ecclesia abundarunt, quantum pertinet ad religionem veram. De ceteris enim rebus gestis profanam historiam constantibus nullus nunc nobis est sermo. Quid autem juris hic habeant ingenia nostra, investigandum est.

Duplicem in classem historia religionis dividitur. Exhibet prima classis, quæcumque Christus per se, vel Spiritus Sanctus per ora prophetarum et apostolorum narravere, aut scribenda mandavere, facta ab ipso Deo, et a Filio ejus unigenito, et ab hujus discipulis et a populo veraci religioni addicto. Atque ista appellari potest historia divina, aut historia revelationis divinæ. Altera classis versatur in referendis iis, quæ post Christum et apostolos in Ecclesia contigere ad nostram usque ætatem, concilia, hæreses, Patrum scripta, episcoporum edicta, sanctorum hominum gesta atque innumera alia, religionis faciem, usum, abusum, eventus et regimen exprimentia, non tamen a Deo revelata, neque Spiritus Santi jussu et afflatu literis aut memoriæ consignata. Historiam ecclesiasticam peculari appellatione istam nuncupare liceat.

Ad historiam divinam quod attinet, diu fatigandum non est, ut intelligant ingenia nostra, quomodo erga ipsam gerere sese debeant. Ejusmodi facta parem cum dogmatibus fidem et venerationem a nobis exigunt, cum non illa minus quam ista ad mortalium genus erudiendum nuntiata fuerint a Deo, sive a scriptoribus divinitus inspiratis, et ex Dei munere falli nesciis. Hic autem locum habet, non secus ac in

dogmatibus, traditio ecclesiastica, quæ si legitime deducta sit ab antiquitate, ab universitate, et consensu majorum, hoc est, si a Christi et Apostolorum ore emanasse cognoscatur, hisce factis eamdem fidem conciliat, quam Apostolorum scripta conciliarunt. Unde enim, nisi ex traditione, perspectum habemus, tot divinarum Scripturarum libros esse Spiritu Sancto jubente conscriptos, et germanos esse Prophetarum atque Apostolorum fœtus? Deinde nihil manifestius est, quam Apostolos multa de se et de Christo in suis scriptis prætermisisse, quæ tamen suis auditoribus voce identidem significare potuerunt. Quæ ergo de iis rebus Apostoli aut auctores ab Apostolis probati, tradiderunt, divina auctoritate niti certum est, cum, ut illa docerent, Spiritum Sanctum ipsis ad futurum Christus ipse promiserit, et verbis divinis non minor vis insit, non minor veneratio debeatur, scriptis, quam ore tantummodo traditis. Collocandi sunt in eodem gradu Judæorum libri quorum auctoritatem Christus et Apostoli confirmarunt.

Subsidat igitur necesse est ingeniorum nostrorum ambitio, ubi sese nobis offerunt ejusmodi facta. De illis suspicari quidquam falsi, ipsum Deum mendacii accusare fuerit. Attamen et hic est aliquid juris ingeniis nostris. Duo nimirum, aut cum laude, aut sine culpa, hic in quæstionem vocari interdum possunt. Primum est, utrum quædam in Scripturis sacris enarrentur, tanquam vere contigerint, an tanquam parabolæ, atque allegoriæ. Is enim etiam mos fuit sacris auctoribus, atque ipsi hominum magistro Jesu, ut aliquam veritatem sive historicam, sive moralem, sub allegorico velo, et sub parabolis, poeticisque figuris ingeniosa gravitate referrent, quo illa documenta et dulcius haurirentur, et firmius ab auditoribus retinerentur. Qua in re sese consuetudini et ingenio orientalium populorum accommodarunt, quibus majori, quam apud alios populos, in pretio fuere, immo sunt adhuc, talia eruditionis condimenta. Ita dubitare quis potest absque Dei revelantis injuria, vixerintne reipsa Job, Lazarus mendicus, et Filius prodigus, atque alii quidam celebres in divinis libris; an potius eorum vita et acta sint parabolis sacris tantummodo accensenda.

Alterum est, licere inquirere modum, quo aliqua in utroque Testamento acciderint, et facta fuerint; quod salva historiæ fide præstari potest. Atque hinc magna quæstionum seges interpretibus sacris enata dum quisque modum istum congruentiorem menti divinæ Scripturæ excogitat. Sed utrobique cavendum, ne longius quam par est, excurrat ingeniorum libido. Traditio consulenda est, et sanctorum Patrum terenda vestigia, et communis Ecclesiæ expositio ante oculos perpetuo habenda, sicuti sapientissime statutum est in Tridentina Synodo, et Majores nostri ab ipsis Ecclesiæ primordiis commendavere. Ea de causa male accepti sunt, non quicumque novas in expositione Divinarum Literarum opiniones adferunt, aut literalem sensum allegorico præferunt, sed qui jam receptas in Ecclesia Dei interpretationes tanquam certas et unice veras, contrariis et enormibus sententiis propositis improba-

vere. An ab hujusmodi semita aberrarint, qui Job et Tobiæ gesta in dramata ac in allegorias amandarunt, quæri posset. Certe non bene inter nostros audiere quondam Thomas de Vio Cardinalis Cajetanus, vir nihilominus æterna laude dignus, et alii quidam, quod nimia libertate in Genesi explicanda usi sunt, et a veteribus paulo nimium discessere. In his omnibus non scientia tantum, et eruditione et ingenio opus est, sed etiam prudentia. Prudentiæ autem leges vix longo sermone expediri queunt, aut saltem hic non debent, cum ad alia sit festinandum.

Historia ecclesiastica, quæ alteram classem rerum ac factorum complectitur, quorum memoriam ab apostolorum voce aut scriptis non accepimus alio sidere, aliis legibus regitur. Et ne diu evagemur, illud continuo statuendum est: *Nullum esse factum, quod verum certumque divina et supranaturali, ut aiunt, fide credendum sit, nisi quod a Christo revelatum fuerit, et Spiritu Sancto jubente a Prophetis et Apostolis conscriptum aut viva voce traditum posteris, et non fallaci sed Ecclesiæ veræ testimonio uti tale nobis propositum.* Hujusmodi sententiæ veritatem partim ex iis, quæ hactenus dicta sunt, partim ex aliis argumentis apertissime elicimus.

Sicuti sanctus Thomas et reliqua theologorum cohors affirmat, articuli fidei temporis successione, quod est ad substantiam, crescere non possunt, sed solum quod est ad explicationem. Nimirum quod olim Deus per Filium suum, Prophetas, et Apostolos revelavit, id unam christianam fidem constituit. Nihil addi, nihil inde detrahi potest. Explicare dumtaxat sine erroris periculo, quæ Deus revelavit, Ecclesiæ licet, immo ad eam pertinet; quæ certe explicatio non nova dogmata invehit, sed vetera majori luce donat, aut a perversis et novitiis interpretationibus vindicat. Lectores diu detineam, si quæ Apostolorum et Patrum loca certissimæ huic sententiæ fundamentum præbuerunt, recensere velim. Illud tantum dicam, communi omnium consensu tradi: Doctrinam Christi omnino perfectam, nulliusque additamenti aut imminutionis indigam; et nefas esse, quidquam pro fidei dogmate habere, quod non ab ipso Deo sive per sacras Scripturas, sive per traditionem, quasi per manus ad nos usque transierit. Novas revelationes expectandas aut suscipiendas non esse: et quamvis vel ab apostolo vel etiam angelo quidquam novi, veluti revelatum nuper, et veluti christianum dogma fide supranaturali credendum, proponatur; sine hæsitatione illud repudiandum esse. Novitatem inter signa erroris habendam, et ideo hæreticos damnandos quod nova dogmata, novas revelationes in antiquam Christi doctrinam intrudere velint. Quocirca qui sibi facultatem arrogant proponendi nova de Fide Christi dogmata, exiguntque a fidelibus illum assensum, qui certis Dei revelationibus unice debetur: id sibi licere putant, quod romani pontifices, concilia generalia, et apostoli ipsi nequaquam licere conceptis verbis fatentur. In hanc rem legendi præ ceteris Tertulianus et Vincentius Lirinensis,

et Cœlestini ac Leonis romanorum pontificum epistolæ, ut alios pontifices maximos, concilia ac patres omittam.

Quæ cum ita sint, quis non intelligat, nulla haberi posse facta præterquam enarrata in sacris Scripturis, aut per legitimam traditionem vulgata, quibus adhibenda sit supranaturalis fides? Si, inquam, ista facta ad Christi revelationem, aut ad apostolorum traditionem per germana antiquitatis monumenta referri nequeant, et post ævum Apostolorum contigerint: certe quidem esse hominibus, et fide dignissima possunt, at nequaquam afflagitare a christiano populo divinam fidem. Nam qui dicatur Christus ea revelasse Apostoli ea tradidisse, quæ nondum acciderant, et occulta penitus Ecclesiæ fuere ad eum usque diem quo in rerum universitatem emersere? Prædicendo tantum poterat hujusmodi facta Christus revelate Apostolis. Sed ubinam istarum prædictionum vel unum vestigium in sacris libris, in traditione legitima?

Ab hisce propterea factis non revelatis dogmata fidei revelata longe differunt. Scilicet dogmata ex natura sua jam revelata a Deo fuerant, et jam dudum aut expressa, aut non admodum obscure significata Ecclesiæ. Fortasse a multis ignorabatur aut minime advertebatur, aut nequaquam credebatur ejusmodi revelatio; at revelatio, nihilominus firma per se constabat, tametsi varie de ipsa homines nonnulli sentirent. Quando ergo Ecclesiæ placuit de illa revelatione certos facere fideles, nihil illa novi, quo ad doctrinam ipsam, proposuit, sed dumtaxat quo ad homines quosdam ea de re antea aut incertos aut ignaros. Ita Spiritum Sanctum a Patre Filioque procedere. Animas sanctorum, statim ut e corpore exierint, Dei visione donari; omniumque animas, non ex traduce esse, sed singulas in singulis corporibus creari, olim Deus revelavit. Diu a nonnullis de istorum revelatione dubitatum ac disputatum est, et licuit disputare, cum nondum Ecclesia veritatis cultos ac interpres quæstionem omnem sua sententia sustulisset. Ecclesiæ autem sententia id tantummodo statuit, quod certissime a divino Spiritu Profetis et Apostolis revelatum jampridem fuisse sibi constabat, tum divinis Scripturis, tum traditione consulta. Verum eo pertinere nemo dicat facta, de quibus cum certum est, nihil ab Apostolis scripto aut viva voce traditum tum certissimum est, ipsa post Christum et Apostolos accidisse. Aut novam hic excogitare, aut falsam obtrudere Revelationem Dei, necessum esset; quod et a religionis veræ, et ab Ecclesiæ veracis natura, atque instituto nimis abhorret. Non igitur ista tanquam antiquitus a Deo revelata, Ecclesia definire potest; non igitur supranaturali fide credenda sunt certa.

Alterum argumentum nobis experientia suppeditabit. Omni periculo errandi Ecclesia caret, et nunquam reipsa erravit, cum de dogmatis aut factis definiendis agitur, quæ sibi divinitus revelata innotuere. In iis autem factis, quæ Apostolorum ætatem subsecuta sunt, aut per traditionem e Christo atque Apostolis nuntiata fuisse non constat, Ec-

clesia et summi pontifices falli possunt, et reipsa quandoque errarunt. Consequens ergo est, Ecclesiæ et successoribus Petri, non eam quoque a Christo adjunctam fuisse prærogativam, ut ejusmodi facta decernere possent, non secus ac fidei dogmata, certissimo calculo. Quocirca solemnis apostolicæ sedis regula est, patrum ac theologorum consensu firmata: omnia, quæ in conciliis etiam generalibus geruntur, exceptis fidei causis, retractari posse. Et huc referenda sunt sancti Augustini verba (lib. II, cap. 3, *de Bapt. contra Donatistas*) a nobis superius expensa, quibus innuitur, ipsa generalium synodorum decreta sæpe a sequentibus emendari, dum aut experientia, aut novis documentis aliquid innotescit, quod antea latuerat. Deinde, licet hujus generis sententiæ ac judicia mutationi obnoxia sint, atque emendationi; id tamen vitio aut dedecori verti non posse Ecclesiæ sive religioni, cum ea tantum firma ac immobilia fore Christus pollicitus fuerit, quæ ad doctrinam et ad facta a se, vel suo jussu, revelata spectant, stetit hucusque in Ecclesia, et nunquam vacillabit hujusmodi doctrina et factorum revelatio. Si in aliis a veritate declinabitur, erit hoc hominum infirmitati tribuendum, non Christo, qui sua promissa æternum et fideliter implet.

Age ergo, nonnulla in hanc rem proferamus exempla, cum et plura, et illustria, et obvia sint passim. Primo, in judicandis personis ita se apostolica Sedes et Concilia, et Catholici semper gessere, ut judicia sua non arbitrarentur, aut esse vellent paria auctoritati atque immobilitati divini Verbi. Nam et ea ad incudem rursus revocari, atque emendari siverunt, et melioribus documentis allatis in diversas a prioribus abiere sententias. Paulus Samosatenus in primo antiocheno concilio absolutus, in altero damnatus est. Arius ipse et Ariani, post eorum damnationem a nicæno concilio promulgatam, innocentes quodammodo declarati sunt et in communionem restituti, id tolerante Ecclesia. Innocentiam Athanasii et Marcelli Ancyrani Julius romanus pontifex et sardicense concilium statuerant; eorum tamen causas iterum expendi, patres summique etiam pontifices passi sunt. Marcellum reum esse atque hæreticum illustres viri postea contenderunt, et in primis Basilius Magnus. Neque minus celebris fuit Cæciliani carthaginiensis episcopi causa. Lis eidem contra accusatores Donatistas adjudicata fuerat in romano concilio, præsidente Melchiade. Obtinuerunt victæ partis querimoniæ et accusationes ut in amplissimo arelatensi concilio rursus audirentur, et quamquam pari successu pro Cæciliano pronuntiatum et ibi fuerit, adhuc tamen non recusarunt africani patres, ut eadem causa denuo Carthagine pertractaretur, damnaturi vel post mortem Cæcilianum, si crimina apposita vera deprehenderentur. Cur non et memorem Zosimi romani pontificis acta, qui a Pelagio hæresiarcha circumventus, in ipsius auxilium, et pro illius innocentia, ad africanos episcopos rescripsit? Theodoretum, Ibam, Theodorum Mopsuestenum, Gothescalchum aliosque celebres viros in

quibusdam conciliis damnatos, in aliis absolutos legimus, ut jam patere possit, concilia et Ecclesiam in hujusmodi factis definiendis neque imperare velle, neque exigere posse certissimum a nobis fidei divinæ assensum.

Secundo, immunia ab errore non sunt Concilia, licet œcumenica, in auctoribus librorum dignoscendis. Certe per multa sæcula ne dubitatum quidem est, quin Dionysio Areopagitæ Apostolorum æquali tribuendi essent libri, qui sub ejus nomine circumferuntur. Nostra tamen ac Patrum ætate usus critices restauratus, si non omnibus litterarum professoribus, saltem omnibus viris emunctæ naris persuasit, eos quidem libros plurimi faciendos sed tantam antiquitatem non redolere, quanta hucusque vulgo tributa ipsis fuit. Illustriores etiam majorique in pretio apud Latinos fuere plurimæ Clementis, aliorumque romanorum Pontificum ad Siritium usque Epistolæ. Sed ita rudium sæculorum persuasio proxime præteritis temporibus profligata fuit, ut Isidorus Mercator, sive peccator, nulli amplius imponat, et nemo sit cordatus, cui scripta illa supposititia non videantur. Idem dicendum de quamplurimis aliis libris, aut suppositis, aut incaute tributis Ignatio, Athanasio, Augustino, Hieronymo aliisque Patribus; et tamen hujusmodi libros non provincialia tantum, sed ipsa quoque œcumenica concilia, et septimum præsertim habitum Necææ, pontifices maximi, et innumeri scriptores tanquam legitima eorum patrum monumenta adhibuere.

Tertio, in sanctorum hominum gestis, reliquiis atque miraculis recensendis sive proponendis, plus quam humanam fidem Catholica Ecclesia exposcere non potest. Quæ enim monstra, quæso, non irrepsere in veterum historias? Quæ conficta non fuere aut ab improbis aut a piis impostoribus, ut sanctis martyribus, confessoribus, aliisque Religionis Christianæ illustribus athletis major veneratio et fama apud posteros quæreretur? Inauditi etiam antea cœlites Ecclesiasticis diptychis inscripti fuere, Simeonis Metaphrassis spissum opus legere juvat, fabulis uberrime refertum. Neque iis carent Gregorii Turonensis, Gregorii Magni, Vincentii Bellovacensis, Antonini aliorumque hagiographorum volumina. Nam quo magis ignorantia et literarum oblivio obtinere inter Christianos cœpit, aut eo securior facta est impostorum audacia, aut minus cauta aliorum credulitas. A quorum erroribus cum satis sibi non caverint piissimi alioquin et celebres viri, factum est, ut in ipsa templa, in ipsas ad populum conciones, in precum libros, in romanorum pontificum epistolas, penetrarint nonnunquam hujusmodi commenta. Et quidem a doctis viris, et a Baronio præcipue, multum operæ collocatum est in purgandis historiis, martyrologiis et breviariis ab ista fæce. Sed quæ in immensum excreverat, nondum prorsus expugnari se passa est, et modo temeritas absit, modestusque critices usus in consilium advocetur, nostris futurisque ingeniis erit hic, in quo se utiliter adhuc exerceant.

Denique in ceteris capitibus historiæ ecclesiasticæ a Spiritu Sancto non revelatæ, se ab erroris periculo divinitus immunem Ecclesia Catholica non nondum censuit. Diutissime illa opinio inter Christianos invaluit, non sine divino prodigio a LXX interpretibus sacras Scripturas in græcam linguam fuisse conversas. Unus subinde Hieronymus omnium fere antiquorum patrum hac de re sententiam ita infirmavit, ut ab illa jam plerique prorsus discesserint, aut saltem de hujusmodi facto dubitandum consentiant. Ad hæc celeberrima olim fuere, et absque hæsitatione ubique excipiebantur, quæ de S. Jacobi in Hispaniam advento, de sancti Dionysii Areopagitæ Episcopato in Galliis, de gestis Martialis Lemovicensis, aliorumque Apostolorum et Martyrum, qui primi varias gentes Christi doctrina imbuerant, confidentissime narrabantur. Nemo dubitabat de splendidis tot Ecclesiarum aut religiosorum ordinum originibus; de lepra, baptismo, et donatione Constantini; de icumculis beato Lucæ adscriptis; de tot sanctæ Ursulæ in martyrio sociabus, de Veronica, de Marcellini romani pontificis lapsu, et sinuessano concilio, aliisque id genus innumeris. At ista nunc falsi coarguuntur a doctissimis viris, aut saltem non ea esse exploratum est, quibus tam facile sit fides adjungenda, cum historici præstantiores, et veneranda antiquitas et temporum series iisdem sive aperte sive tacite adversentur.

Restat igitur ut ex istis, tum rationibus, tum exemplis colligamus immutabiles non esse, neque esse divina fide certissimas de factis non revelatis in ecclesiastica historia sententias. Neque hisce factis eam, qua suapte natura carent, divinam auctoritatem, et inconcussam certitudinem communicare possunt vel Romani Antistites per sua diplomata atque edicta, vel synodi œcumenicæ per sua decreta, vel quisquam alius quamvis doctrina veracitate ac pietate conspicuus. Quocirca non hæreticis illico accensendus non infamia, non pœnis justissime ab Ecclesia in illos constitutis, qui fidei dogmata negant, aut a fide vera deficiunt, quisquam erit mulctandus, quod hujusmodi narrationibus eamdem ipsam fidem præbere nescit, sive etiam recuset, quam præbet, et omnes novimus esse præbendum, narrationibus cœlo auctore traditis.

Documento I.

Elenco delle opere di Storia Ecclesiastica stampate in Toscana dal 1846 in poi senza censura episcopale.

1. — *Storia del Cristianesimo, del prete Giuseppe, Cappelletti dall' anno 1720 a tutto il 1846 in continuazione a quella dell'abate di Berault-Bercastel, dedicata a S. M. la Regina di Sardegna ec.*; quattro volumi, Firenze, Alcide Parenti, 1846.

2. — *Della vita di Alessandro VII, libri cinque, opera inedita del P. Sforza Pallavicino della Compagnia di Gesù, accademico della*

Crusca, e poi cardinale di Santa Chiesa, tratta dai migliori manoscritti esistenti nelle biblioteche di Roma; Prato, 2 volumi, fratelli Giachetti, 1839.

3. — *Il Paganesimo ed il Cristianesimo nel quinto secolo;* Lezioni di A. F. Ozanam, professore di letteratura in Parigi. Prima traduzione dal francese di Alessandro Carraresi; Firenze, 2 volumi, Felice Le Monnier, 1857.

4. — *Lettere, Bolle e discorsi di Fra Lorenzo Ganganelli* (Clemente XIV); edizione ordinata, accresciuta e illustrata da Cosimo Frediani; seconda edizione riveduta; Firenze, un volume, Felice Le Monnier, 1849.

5. — *Storia di Santa Maria Maddalena de' Pazzi,* stampata in Firenze dalla tipografia Fioretti.

6. — Schavin, *Storia di san Francesco d'Assisi,* stampata a Prato dalla tipografia G. Pontecchi.

7. — Montalembert, *Vita di santa Elisabetta,* stampata a Prato dalla tipografia G. Pontecchi.

8. — *Storia dell' Inquisizione,* di Lorent, stampata in Firenze da Angelo Usigli.

9. — *Vita di santa Caterina da Siena,* stampata a Siena da Vincenzio Batelli.

10. — Theiner, *Vita di Clemente XIV scritta sopra documenti inediti degli archivi segreti del Vaticano;* quattro volumi in 18-mo charp.; Firenze, 1855, tipografia Niccolai.

11. — Walter, *Manuale del Diritto Ecclesiastico,* stampato negli anni 1846 e 1847 dal Nistri di Pisa.

12. — *Storia dello Scisma greco,* del Padre Tosti benedettino; stampato dalla tipografia F. Le Monnier.

Libri scolastici già pubblicati.

GRAMMATICA POPOLARE della lingua italiana, tratta dalla Grammatica novissima di Leopoldo Rodinò. — Un vol. Ln. — 60.

L'ARTE DI SCRIVERE IN PROSA per esempii e per teoriche, ovvero Istituzioni di Eloquenza di Basilio Puoti, edizione assistita da *Pietro Thouar*. — Due volumi . . . . . » 7. 84.

VOCABOLARIO italiano-latino e latino-italiano di Carlo Mandosio; nuova edizione con molte giunte e correzioni. — Un volume . . . . » 2. 80

COMPENDIO DI STORIA MODERNA. Seconda edizione. Opera destinata specialmente per gl'Istituti di Educazione. — Un grosso volume . . . . » 5. 60.

GEOGRAFIA FISICA, opera di Mary Somerville, traduzione di *E. Pepoli*, arricchita di un Compendio della Geografia fisica speciale dell Italia. — Due volumi. . . . . » 7. 84

LETTERE SCELTE di Pietro Giordani proposte alla gioventù, con un Discorso di *Filippo Ugolini*. — Lettere di scusa - di domanda - di preghiera - di lode - di congratulazione - di doglianza - di consiglio - d'invio - di ringraziamento - d'avviso - di ragguaglio - di raccomandazione. - Lettere varie. — Un volume. . . . . » 1. 68.

GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua italiana ricomposta da Leopoldo Rodinò per uso del Liceo arcivescovile e de' Seminari di Napoli, sopra quella compilata nello studio di *Basilio Puoti*. — Prima edizione fiorentina, rivista da un Maestro toscano. — Un volume . . . . » 1. 68.

COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dalla fondazione di Roma sino all'anno 1850, nuovamente scritto da L. Sforzosi per uso delle Scuole — Un volume. . . . . » 5. 60.